

inibita volunta
il 29/9 1901

MILANO VIA GESU' N. 3

14226.
AGENZIA PRINCIPALE
di Milano
AGENZIA INTERMEDIARIA

di Gorgonzola

Polizza N. 14226

Data 1 Gennaio 1901

Effetto 29/9 1901

SOCIETÀ REALE



DI ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA CONTRO I DANNI D'INCENDIO

E DELLO SCOPPIO DEL GAZ-LUCE, DEL FULMINE E DEGLI APPARECCHI A VAPORE

FONDATA NEL 1829 - SEDE SOCIALE: TORINO, via Orfano, 6, palazzo proprio

Premiata con la 1^a Medaglia d'Oro all'Esposiz. Naz. di Torino 1884, di Palermo 1891
e con quella d'Oro MINISTERIALE all'Esposiz. Gen. Ital. di Torino 1898



POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Socio Sig. Santambrogio Isaia

L'Amministrazione della Società avente sede in Torino, ed in suo nome l'Agente Capo autorizzato
Sig. Razzini Gennaro Emilio residente nell'Agenzia principale di Milano

assicura ed ammette a far parte della Società il Sig. Santambrogio Isaia

del fu Luigi residente a Carugate vicolo Chiasso N. 6 il quale, mediante

stipulazione della presente Polizza sottoscritta da

e nella qualità di proprietario fa atto di adesione

allo Statuto Sociale di cui dichiara di ricevere un esemplare unito alla stessa Polizza, e contrae la seguente assicurazione.

La Società, sotto l'osservanza dello Statuto e delle seguenti stipulazioni, ed in base alle dichiarazioni e circostanze
descrittive delle cose consegnate in Polizza dall'assicurato, ne consente l'assicurazione contro i danni di incendio

per le somme da essa come infra accettate, cioè:

PARTITE di POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE per ciascuna partita
			NUMERO	CLASSE	
					PREMIO per ogni L. 1000 assicurato
	Nel Circondario di Monza				
	Mandamento di Vimerbate				
	Comune di Carugate				
	Cantone o frazione detto " "				
1	Parte di caseggiato civile, posto lungo la strada per Cerussco, nel Vicolo Chiasso, segnato col Canc. N. 6, segregato oltre Cant. da stalle e fienili, costruito in pietre e mattoni, coperto a tegole, circon- dato per la maggior parte a soffitto, comprendente due lo- cali terreni, e due superiori per abitazione; si assicura per L. 3000				
2	Altro locale terreno posto a Berzadi				
	A riportare L. 3000				

PARTITE di POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA			PREMIO TOTALE per ciascuna partita
			NUMERO	CLASSE	PREMIO per ogni L. 1000 assicurate	
	Riporto L.	3000				
	del Cortile ad uso bottega da fale- gnameria costrutta come sopra L.	500	3500	B 3	1 10	3 85
	(Questa polizza ha durata decennale dal 1 Gennaio 1907...rinnovabile tacitamente per eguali successivi periodi, salvo il caso di disdetta nei modi regolati dallo Statuto)					
	<u>Avvertenza</u>					
	L'assicurazione della parte di caseggiato mezzesino, s'intende essersi dichiarata fatta d'ora in avanti si anche per conto ed interesse del Sig. Caracciolo Giuseppe fu An- tonio, in base all'istrumento di Notura 5 Maggio 1898 N° 6382- 16287 di Refert. a Rogito D. An- drea Biraghi. Notaio in Milano, eppure in caso d'in- cendio non si farà luogo al pagamento dei danni liqui- dandi a termini di polizza, se non col concorso o col consenso in iscritto del predetto Signor Cointeressato, domiciliato a Cernusco sul Naviglio.					
	A riportare L.	3500				3 85

PARTITE di POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE per ciascuna partita
			NUMERO	CLASSE	
	Riporto L.	3500			1.85
Totale delle somme assicurate in N. 2 partite. L.		3500			
Totale dei premi L.					1.85
Tassa governativa in ragione di L. 0,10 per ogni lira di premio annuo „					0.35
Totale della quota di assicurazione L.					2.20
Lire <u>Quattro e Cent. Venti</u>					
pagabili alle scadenze e nei modi stabiliti nel Capo VI dello Statuto, art. 59, 60, 61, 62, 63 e 64.					

L'assicurato dichiara agli effetti dell'art. 40 dello Statuto:

- a) Che le cose sottoposte all'assicurazione appartengono al Sig. Titolare
- b) Che nel decennio precedente alla data della presente Polizza l'assicurato non ebbe a patire incendi sulle cose assicurate su altre attualmente o già di sua spettanza.
- c) Che le cose assicurate riferibilmente alle partite in Polizza non sono assicurate ad altre Compagnie, cioè
- d) Che negli edifici assicurati o contenenti cose assicurate e nella loro immediata contiguità od a distanza minore di dieci metri da essi non esistono rischi capaci di aggravare i pericoli d'incendio, cioè di quelli contemplati nell'art. 40 dello Statuto, e precisamente
- e) Che egli non è proprietario dell'area in cui esistono gli edifici assicurati alle partite come in Polizza

L'assicurato riconosce inoltre che le riferite descrizioni e stipulazioni relative alle cose assicurate, sono pienamente conformi alle proprie dichiarazioni, in base alle quali l'Amministrazione della Società ha determinati i premi e le condizioni a norma della Tariffa Sociale.

Per gli obblighi derivanti da questa stipulazione, l'assicurato elegge domicilio (Cod. civ. art. 19, Cod. proc. civ. art. 95) nel luogo di residenza dell'Agente che gli rilascia la Polizza in Milano

L'assicurazione comincerà il suo effetto dal Mezzogiorno del 2 Gennaio 1901

La presente Polizza è stipulata in due originali, dei quali uno, coll'unito Statuto Sociale, è stato consegnato all'assicurato, e due sono stati trattenuti dalla Società.

A Milano il 1 Gennaio 1901

L'ASSICURATO

Santambrogio Isaia

Per la Società
L'AGENTE CAPO

[Signature]

Per le assicurazioni di cui alle partite N. 3
fu ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione il 3
La presente Polizza surroga quella N. 4343 in fine

Per il pagamento delle quote l'Amministrazione non ammette e non riconosce altra forma di quitanza all'infuori di quelle staccate dai registri a matrice.

DECONTO DELLA QUOTA E DIRITTI ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE - (Statuto, art. 60 e 61)

Premio dal <i>1 Gennaio</i> al <i>31 Dicembre 1904</i> L.	385
Diritti di redazione L. 0,75, dovuti per ogni foglio di Polizza manoscritta e per due originali „	150
Scritturazione dell'originale di Polizza per il Socio, per ogni foglio manoscritto L. 1 - Fogli N. <i>1</i> „	1 --
Totale . . . L.	635
Tassa governativa in ragione di L. 0,40 per ogni lira di premio ed accessori . . . „	60
Totale . . . L.	695

(*) Trattandosi di Polizze stipulate in surrogazione di altre o di Polizze temporarie, si farà qui in appresso la dimostrazione del premio da inserirsi nel deconto.



STATUTO SOCIALE

PARTE I. — Ordinamento della Società.

CAPO I. — Costituzione - Scopo - Sede.

Art. 1. La Società Reale di assicurazione generale e mutua a quota fissa, contro gli incendi, approvata con Regie Patenti 13 gennaio 1829 per un trentennio; autorizzata per altro trentennio a partire dal 1° gennaio 1860 con Regio Decreto 23 dicembre 1855; fu prorogata a tutto il 1919 con deliberazione del Consiglio Generale del 30 maggio 1882, stata trascritta e pubblicata a termini di legge. Essa potrà venire successivamente prorogata dallo stesso Consiglio Generale in conformità dello Statuto Sociale.

Art. 2. La Società è costituita fra le persone che hanno fatto o che faranno adesione ai suoi Statuti. Fanno parte della Società e diventano Soci tutti coloro che contraggono assicurazioni presso la medesima. La qualità di Socio si acquista colla stipulazione della polizza di assicurazione; la quale sola regola i rapporti del Socio colla Società. Colla stipulazione della polizza il Socio si sottopone all'osservanza dello Statuto e delle modificazioni che siano per introdursi al medesimo in conformità dell'art. 109. La qualità di Socio si perde col cessare dell'assicurazione nei casi e modi stabiliti dallo Statuto.

Art. 3. La Società è retta da un Consiglio Generale e da un Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni dei quali sono obbligatorie per i Soci.

Art. 4. La Sede della Società è unicamente in Torino, ed essa può solo venire convenuta dai Soci davanti le Autorità giudiziarie ivi stabilite.

Art. 5. Scopo della Società è la reciproca garanzia fra i Soci per il risarcimento dei danni cagionati dall'incendio ai beni mobili ed immobili assicurati ed esistenti nel Regno. Il Socio assicurato contro i danni dell'incendio è ammesso ad assicurare li beni stessi contro li danni prodotti: dall'esplosione del gaz ad uso di illuminazione o di riscaldamento, dall'azione del fulmine; dallo scoppio degli apparecchi a vapore.

Art. 6. La Società non assicura: le sole parti combustibili degli edifici; le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi d'artificio e di altri preparati esplodenti; i biglietti di banca o di lotterie, le polizze di Monti di Pietà; i titoli di credito ed in genere qualsiasi carta atta a rappresentare un valore e i documenti di ogni specie; l'oro e l'argento monetati e la carta moneta.

Art. 7. Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore, la Società non ritiene compresi nell'assicurazione: tulli, merletti, trine, cachemires, argenterie, quadri, affreschi, dipinti di pareti o di soffitto, arazzi, statue, raccolte scientifiche di antichità o numismatiche, mosaici, oggetti d'oro e d'argento, perle, gemme, e in generale le cose aventi uno speciale valore artistico o di affezione, siano mobili od infisse.

Art. 8. L'assicurazione non deve mai servire di titolo per ottenere qualsiasi lucro. La Società risarcisce il solo danno effettivo risultante dalla perdita o dalla diminuzione del valore reale dei beni assicurati in conseguenza diretta dal sinistro, ed in nessun caso oltre la somma per cui fu consentita in polizza l'assicurazione, nè oltre l'interesse che l'assicurato ha nella cosa perduta o danneggiata.

Art. 9. Quando una proprietà assicurata od una parte di essa non è stata danneggiata dall'incendio o da altro sinistro, ma soltanto dai mezzi utilmente adoperati per attenerne le conseguenze, la Società risarcisce lo stesso danno che sarebbe dovuto se la proprietà fosse stata guasta dal sinistro.

Art. 10. La Società non deve in verun caso qualsiasi risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di livellazione o di costruzione, mancanza di locazione o di godimento, sospensione di lavoro, o per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate nella polizza.

Art. 11. Non ostante l'assicurazione la Società non è obbligata a risarcire i danni provenienti: — a/ da guerra, invasioni, sedizioni, da tumulti popolari, da forza militare qualunque; da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche od altra forza maggiore, — b/ da dolo, colpa o negligenza grave dell'assicurato o delle persone di cui esso è civilmente responsabile; — c/ dal fatto dell'assicurato che abbia volontariamente cagionato il sinistro o ne abbia facilitato il progresso; — d/ da smarrimento o da furto degli oggetti assicurati avvenuto in occasione di incendio; — e/ da vizio

apparente proprio della cosa assicurata e non stato denunciato; f/ da fermentazione non susseguita da sviluppo di fiamme.

CAPO II. — Fondi sociali - Riserva - Risparmi.

Art. 12. Il fondo sociale si compone: del contributo in quote di assicurazione dovute dai Soci; di un fondo di riserva; delle rendite ricavate dall'impiego dei fondi di cassa e delle rendite della riserva; di ogni altra attività ordinaria e straordinaria.

Art. 13. Il contributo di ciascun Socio è limitato alla sola annua quota di assicurazione determinata a mente delle disposizioni del Capo VI. In nessun caso, nè per qualsiasi titolo od evento, il Socio può essere costretto ad altro contributo.

Art. 14. La Società provvede in ciascun esercizio, al pagamento del risarcimento dei danni ed alle altre spese sociali, col prodotto delle quote pagate dai Soci, colle rendite ed altre attività ordinarie; ed in caso d'insufficienza colle attività straordinarie e col fondo di riserva. L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio, e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15. Allo scopo esclusivo di cautela degli interessi sociali, la Società può far riassicurare da altri le cose di cui essa ha assunto il rischio.

Art. 16. Il fondo di riserva è costituito: da proprietà immobili; da rendita sullo Stato e da altri fondi pubblici con guarentigia o sovvenzione governativa. L'ammontare del fondo di riserva è ragguagliato in un rapporto almeno del due per mille coll'entità dei valori assicurati, calcolata sulla media dei cinque ultimi esercizi. Il Consiglio Generale delibera in ogni anno, contemporaneamente alla approvazione del bilancio consuntivo, e sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione, il valore da attribuirsi agli immobili ed ai fondi pubblici costituenti la riserva, nonchè l'aumento da farsi alla medesima.

Art. 17. L'aumento o la reintegrazione del fondo di riserva è operato mediante applicazione di una parte del risparmio annuale, nonchè delle attività straordinarie risultanti alla chiusura di ogni esercizio.

Art. 18. Spetta al Consiglio Generale di stabilire le norme per l'impiego, il movimento e la custodia del fondo di riserva; nonchè di autorizzarne l'alienazione nel caso previsto dall'art. 14.

Art. 19. I Soci non possono esercitare alcun diritto sovra qualsiasi parte del fondo di riserva il quale, anche in caso di proroga della Società, non potrà mai ricevere altra destinazione all'infuori di quella determinata dallo Statuto.

Art. 20. Il risparmio annuale è costituito dalla differenza fra le rendite e le spese di ciascun esercizio risultante dal relativo bilancio approvato. Esso, dedotta la porzione da applicarsi in aumento od a reintegrazione della riserva, è diviso fra i Soci che hanno fatto parte della Società durante l'anno in cui si è verificato, ed in proporzione delle quote da ciascuno pagate in e per detto anno. Sono esclusi dal partecipare al risparmio i Soci le di cui polizze siano state risolte per una delle cause previste dall'art. 71.

Art. 21. Il montare dei risparmi annuali che deve andare a beneficio dei Soci è fissato dal Consiglio Generale nella sessione di maggio a mente dello art. 111 N. 2, ed è distribuito a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al Socio all'atto in cui esso fa il pagamento della quota dovuta per detto anno. A coloro che non sono più Soci quando si presentano a farne l'esazione.

Art. 22. Si prescrivono, quale attività straordinaria a favore della Società, i risparmi non stati riscossi entro due anni dalla data della cominciata distribuzione.

Art. 23. Le disposizioni prese dal Consiglio Generale al riguardo del fondo di riserva e dei risparmi debbono essere pubblicate a senso dello art. 105, ed a cura degli Agenti tenute affisse nelle rispettive Agenzie.

CAPO III. — Proroga - Termine.

Art. 24. Il Consiglio Generale, prima che scada il penultimo quinquennio precedente al termine fissato per la durata della Società, determinerà se, e come, la medesima abbia a proseguire le sue operazioni. Nel caso di proroga i Soci continuano a rimanere assicurati in virtù delle polizze sottoscritte, salva però ad essi la facoltà di ritirarsi al termine del periodo quinquennale a norma degli articoli 37 e 95.

Art. 25. Non prorogandosi la durata della Società si procederà alla liquidazione ed all'accertamento delle attività sociali. I risparmi dell'ultimo anno riceveranno la destinazione prevista dall'art. 20. Il fondo di riserva ed ogni altra attività saranno ripartiti, a prorata di tutte le quote pagate dal loro ingresso, fra i Soci che faranno parte della Società al momento della determinazione presa dal Consiglio Generale giusta l'art. 24. Saranno computate a favore del Socio anche le quote pagate per le assicurazioni in cui sia subentrata in forza di successione universale. Qualora un Socio abbia cessato temporaneamente di far parte della Società, avrà soltanto diritto al riparto dal giorno della sua riammessione.

Art. 26. Il Consiglio Generale potrà pronunciare lo scioglimento della Società prima del suo termine, allorché, a seguito di sinistri o di altre eventualità straordinarie, il fondo di riserva si trovasse ridotto al quarto del suo ammontare.

Art. 27. Nel caso di scioglimento previsto dall'art. 26 rimane sospeso di diritto il risarcimento dei danni, e si procederà subito alla liquidazione di ogni specie di fondi. Questi, dedotte le spese, serviranno al risarcimento dei sinistri dovuti ai Soci per l'integrità se bastino, ed a prorata del rispettivo loro avere in caso d'insufficienza. I fondi ancora sopravanzati saranno ripartiti fra i Soci che avranno fatto parte della Società al momento del dichiarato scioglimento colle norme e nelle proporzioni stabilite dall'art. 25.

Art. 28. In tutti i casi previsti dagli art. 25 e 27 il conto della liquidazione sarà approvato dal Consiglio Generale.

PARTE II. — Contratto di Assicurazione.

CAPO IV. — Stipulazione della Polizza.

Art. 29. Il contratto di assicurazione è stipulato unicamente per iscritto, mediante polizza rilasciata dall'Amministrazione della Società o a nome di essa da un suo Agente autorizzato. La polizza può contenere una o più partite di assicurazione per rischi separati o riuniti, sia in un solo sia in più luoghi.

Art. 30. Può far assicurare tanto il proprietario quanto chiunque abbia un interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione delle cose.

Art. 31. Chi ha la nuda proprietà, ovvero l'usufrutto, o l'uso di una cosa è ammesso ad assicurarla, pagando la metà del premio annuo che sarebbe dovuto per l'assicurazione della piena proprietà. L'enfiteuta è ammesso ad assicurare la cosa soggetta al dominio utile, pagando la quota in base al suo valore, diminuito del valore del canone al quale la cosa va sottoposta. Il direttario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando la quota in base al capitale fruttante il canone al quale ha diritto. Possono però tutti assicurare la piena proprietà pagando la quota che sarebbe dovuta per la medesima.

Art. 32. Il creditore ipotecario può far assicurare gli edifici sui quali è garantito il suo credito, in base alla somma per la quale è iscritta la sua ipoteca.

Art. 33. Chi ha assicurato i propri edifici può assicurare altresì le cose dei suoi conduttori, nonché gli edifici altrui contigui e le cose in essi contenute, onde garantirsi contro il ricorso dei vicini per l'azione che questi potrebbero esercitare verso di esso in dipendenza dell'origine del sinistro ed in virtù degli art. 1151, 1152 e 1153 del Codice civile. A tale scopo deve per ciascun caso dichiarare nella polizza la somma per la quale intende di essere garantito.

Art. 34. Il conduttore che abbia assicurato i propri effetti, può eziandio assicurare l'edificio del proprietario e le cose in essi contenute a chiunque appartenenti, all'oggetto di garantirsi per il rischio locativo ossia per la responsabilità risultante dagli art. 1589 e 1590 del Codice civile. Dovrà perciò determinare separatamente nella polizza le somme per le quali intende di essere garantito riguardo all'edificio ed alle cose altrui entrostanti, pagando in base alle somme medesime l'annua quota.

Art. 35. Chiunque può officiosamente sottoporre all'assicurazione le proprietà altrui mobili od immobili per conto e vantaggio del proprietario od altro interessato sottomettendosi in proprio a tutti gli oneri dell'assicurazione.

Art. 36. L'assicurato stipula sempre ed in ogni caso per sé, suoi eredi, legatari, ed aventi causa; in conformità alle disposizioni del Capo V.

Art. 37. Il contratto di assicurazione s'intende sempre fatto, salvo il caso di espressa stipulazione in contrario, per tutta la durata della Società. Sarà tuttavia in facoltà delle parti di risolverlo per il termine di ogni quinquennio nel modo stabilito dall'art. 95. Il quinquennio comincia dal 1° gennaio di ciascun esercizio se la polizza è stata rilasciata entro i primi cinque giorni di gennaio. In caso diverso principia dal 1° di gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 38. Il contratto di assicurazione non è definitivamente stipulato e non obbliga la Società se la polizza non è stata sottoscritta dai contraenti, e se non è stata pagata la quota a termini dell'art. 61.

Art. 39. L'assicurazione comincia il suo effetto dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, salvo patto di effetto differito espresso in polizza, e finisce al mezzodì dell'ultimo giorno di durata del contratto.

Art. 40. La Società consente l'assicurazione per le somme da essa accettate in polizza, e ne determina il premio e le condizioni a norma della Tariffa Sociale, ed in base alle dichiarazioni ed alle circostanze descrittive delle cose consegnate in polizza dall'assicurato, il quale è responsabile della loro verità, sotto pena di perdere ogni diritto a risarcimento in caso di sinistro. Fra le altre circostanze, colui che stipula l'assicurazione deve dichiarare: — a) Se le cose assicurate gli appartengono in tutto o solo in parte, se egli sia usufruttuario o direttario, creditore, inquilino od affittuario, ovvero mandatario, commissionario, depositario, amministratore, e generalmente in quale qualità egli agisca; e se si tratta delle assicurazioni speciali di cui agli art. 31, 32, 33, 34 e 35 anche il nome dell'avente diritto sulle cose che si assicurano o dell'assicurato officiosamente; — b) Se, ed avendone il possesso, le cose assicurate abbiano sofferto sinistri nel decennio immediatamente precedente, per quali cause ed in quali epoche; — c) Se sulle stesse cose, o sopra altre che facciano parte con quelle che assicura, sia stata stipulata qualche assicurazione anteriore, ancora vigente, o se ne stipuli con effetto contemporaneo, presso di chi, per quale durata, per quali rischi e per quali somme; — d) Se negli edifici che si assicurano o in contiguità immediata ai medesimi, od altrimenti a quale distanza dagli edifici assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cumuli o depositi di paglia, stame, fieno, e di altri raccolti campestri, ovvero edifici coperti in legno, paglia, cartoni, tessuti e feltri bitumati o catramati; ovvero strade ferrate, tramways a vapore, teatri, officine o stabilimenti industriali, oppure depositi o magazzini di derrate o merci capaci di aggravare i pericoli di incendio delle cose assicurate. Nelle assicurazioni di edifici, l'assicurato deve: dichiarare a chi appartenga il terreno quando non è suo proprio; descriverne con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, le coerenze precise, l'uso a cui sono destinati; indicare le professioni, industrie o mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'assicurato deve: precisarne la

natura, indicare i locali nei quali esse esistono o potranno esistere; descriverne il modo di costruzione e di copertura, il loro uso e la loro destinazione. Quando si tratti di proprietà industriali, oppure di professioni, negozi, depositi di merci o di assicurazioni di prodotti o scorte di proprietà rustiche; l'assicurato deve altresì fare tutte le altre dichiarazioni speciali ed accettare le condizioni che siano richieste dalla Società.

Art. 41. Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità del contratto di assicurazione quando la dichiarazione o la reticenza sia di tal natura che la Società non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Questa disposizione è applicabile quand'anche la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non abbiano influito né sul sinistro, né sulla perdita delle cose assicurate, né sull'entità del danno.

Art. 42. La Società ha diritto di far procedere quando che sia alla verifica delle cose assicurate; e l'assicurato ha obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi che lo Statuto impone all'assicurato.

Art. 43. La Società consegna a ciascun assicurato una piastra che questi dovrà apporre e tenere costantemente affissa in modo visibile all'esterno di ogni edificio assicurato o sopra la porta principale d'ingresso dei locali in cui si trovano gli oggetti assicurati.

CAPO V. — Variazione alla Polizza in corso.

Art. 44. Gli eredi ed i legatari dell'assicurato, anche quando esso sia tale officiosamente, sottraggono nei diritti e negli obblighi del loro autore, osservato però, in caso di sinistri, il disposto dell'art. 84.

Art. 45. Nel caso di traslazione, per atto tra vivi, della proprietà o del possesso di beni immobili, sia da soli, sia colle cose mobili entrostanti, se l'assicurato non obbliga il nuovo proprietario o possessore a subire nel relativo contratto di assicurazione, e non ne dà notizia per iscritto alla Società nel termine di giorni venti, decorribili dal mezzodì di quello successivo alla data della traslazione, il contratto di assicurazione rimane risolto di pien diritto; ma l'assicurato è tenuto a pagare a titolo di indennità una somma pari ad una annata di premio da liquidarsi a norma dell'art. 67.

Art. 46. Il nuovo proprietario o possessore deve altresì, nello stesso termine di giorni 20 di cui all'art. 45 notificare alla Società l'obbligo assunto di subire nel contratto e riportarne consenso alla continuazione mediante atto regolare di variazione alla polizza a norma dell'art. 58, o con una nuova polizza.

Art. 47. La Società non è però obbligata a continuare l'assicurazione in favore del nuovo proprietario o possessore, e può quindi risolvere l'assicurazione, anche prima che intervengano le notificazioni volute dagli art. 45 e 46, mediante avviso che si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta all'assicurato. Se l'assicurazione non è stata risolta ed avviene un sinistro durante i venti giorni accordati dagli art. 45 e 46, per dette notificazioni, la Società, sempre quando il pagamento delle quote sia in corrente, e gli stessi beni non siano stati nel frattempo assicurati presso altri, risarcisce il danno al proprio assicurato con intervento del suo successore come assicurato officiosamente ed in ragione dei rispettivi interessi.

Art. 48. La vendita, cessione, donazione di cose mobili, risolve di pien diritto l'assicurazione; salvo nel caso previsto dall'art. 45. L'assicurato deve però darne notizia per iscritto alla Società, sotto pena di essere tenuto a pagare le quote annuali degli esercizi successivi a quello in cui è avvenuta l'alienazione. Il solo fatto dell'affittamento, o della cessione all'affittuario dei mobili, derrate, utensili, attrezzi, bestiame esistenti negli edifici rustici, e stati assicurati dal proprietario unitamente a questi, non risolve la rispettiva assicurazione. Il titolare della polizza sarà obbligato a continuare il pagamento della quota, salvo il suo diritto verso il proprio affittuario per il competente rimborso; e nel caso di sinistro, il risarcimento sarà, mediante la sua adesione, corrisposto all'affittuario od a chi verrà per giustizia ordinato.

Art. 49. Venendo a cessare durante il corso dell'assicurazione il titolo o l'interesse per i quali siano state stipulate le assicurazioni speciali contemplate dagli art. 31, 32, 33 e 34, l'assicurazione cessa di pien diritto; ma l'assicurato deve darne notizia alla Società sotto pena di essere tenuto a pagare le quote annuali degli esercizi successivi.

Art. 50. Se l'assicurato fallisce, l'assicurazione cessa di pien diritto dalla data della sentenza che dichiara il fallimento; fermo però il disposto dell'art. 67, e salvo alla Società lo esercizio dei propri diritti verso chi di ragione per il conseguimento delle quote scadute e non pagate. Se però nel corso dello stesso anno l'assicurazione delle stesse cose viene rinnovata o dal curatore del fallito, o dal già assicurato, dietro revoca della sentenza, la quota pagata sarà imputata nella liquidazione per la nuova polizza.

Art. 51. In caso di fusione, di scioglimento, di cambiamento di società, o di cambiamento di ragione sociale, il contratto di assicurazione continua ogni qualvolta il seguito degli affari sociali venga assunto da uno dei Soci, purché questi ne abbia dato notizia alla Società al più tardi nei 15 giorni successivi alle mutazioni avvenute.

Art. 52. L'assicurato decade da ogni diritto a risarcimento in caso di sinistro, se durante il corso dell'assicurazione, per fatto proprio o delle persone di cui esso è legalmente responsabile, e senza darne previa notizia alla Società per gli effetti dell'art. 55, gli oggetti assicurati vengano trasportati in luoghi estranei alla polizza di assicurazione; oppure i rischi vengano trasformati od aggravati di pericolo col cambiamento, sia delle ubicazioni assegnate in polizza ai singoli oggetti assicurati, sia di qualunque altra circostanza essenziale, in guisa che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se al tempo del contratto fosse esistito il nuovo stato di cose. Se la trasformazione del rischio o l'aggravamento di pericolo accade per opera altrui, in modo notorio od apparente, l'assicurato deve, sotto la stessa minatoria, darne notizia alla Società nel termine di giorni 30 successivi alla avvenuta variazione.

Art. 53. Prima di stipulare con altri assicuratori, per qualsiasi causa e per qualsiasi somma, un'altra assicurazione sopra la totalità o parte delle cose assicurate presso la Società; per gli stessi rischi da questi garantiti, oppure per altre specie già conosciute o nuove di assicurazione, non contemplate dallo Statuto Sociale, comprese quelle di danni conseguenti ai materiali, o comunque indiretti, riferibilmente sempre alle cose assicurate od al loro uso, l'assicurato dovrà darne notizia per iscritto alla Società ed ottenerne l'adesione per gli effetti dell'art. 55, sotto pena di perdere ogni diritto a risarcimento in caso di sinistro, e di essere tenuto a continuare il pagamento della quota.

Art. 54. Dopo la stipulazione della polizza, la Società non è vincolata a consentire la sua garanzia per aumento di somma o di quantità sulle cose state assicurate. In ogni caso però, e senza pregiudizio di quanto di-

sponde l'art. 52 per la mancata denuncia di trasporto, di trasformazione o di aggravamento dei rischi, l'assicurato deve farne l'offerta alla Società sotto la stessa comminatoria dell'art. 53 ed agli effetti dell'art. 55.

Art. 55. Nei casi preveduti dagli art. 52, 53 e 54 la Società dopo le notificazioni dell'assicurato, ha facoltà: — a) di mantenere, puramente e semplicemente, la polizza; — b) di mantenerla, ma con la condizione di un aumento di premio corrispondente all'aumento di somma accettato o di pericolo riconosciuto; — c) di risolvere la polizza o le partite di polizza a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'assicurato. — Nel caso previsto dall'art. 53, e verificandosi l'adesione della Società, questa ha il diritto di farsi rilasciare dall'assicurato una copia della polizza stipulata con altri assicuratori.

Art. 56. Se durante il corso dell'assicurazione ed in seguito a variazioni avvenute, le cose assicurate presentino giustificabile diminuzione di pericolo, il premio potrà essere ridotto, dietro domanda fattane dall'assicurato, per gli esercizi successivi a quello in cui fu fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 57. Non è ammessa diminuzione di somma assicurata sui beni immobili, salvo giustificazioni, sulla di cui ammissibilità è riservato alla Società di pronunciare. Per le somme assicurate sopra cose mobili, ancorché queste siano fisse od infisse, oppure immobili per destinazione, è in facoltà della Società e dell'assicurato di domandarne in ogni tempo la diminuzione. Se la relativa domanda parte dall'assicurato, questi deve giustificare l'avvenuta diminuzione delle cose assicurate o del loro valore. Venendo consentita la diminuzione, la conseguente riduzione del premio incomincia dalla quota dell'esercizio successivo a quello in cui è convenuta la diminuzione. Se invece la diminuzione è domandata dalla Società, la conseguente riduzione del premio comincia dalla data stessa della convenuta diminuzione. Non annuendo l'assicurato alla domanda della Società, l'assicurazione rimane di pien diritto risolta, senza restituzione veruna della quota dell'anno in corso. La Società ne dà avviso all'assicurato mediante lettera raccomandata come all'art. 47; e l'effetto della risoluzione si verifica al mezzodì dell'ottavo giorno successivo alla data di impostazione della lettera suddetta.

Art. 58. Le notificazioni rese obbligatorie per l'assicurato, o suoi aventi causa, dagli art. 45, 46, 48, 49, 51, 52, 56 e 57, devono sempre essere fatte per iscritto, e le conseguenti variazioni alla polizza, quando consentite dalla Società, debbono risultare da atto scritto, sottoscritto dall'assicurato e dall'agente della Società che lo rilascia. Non potrà mai supplire alla commissione delle notificazioni obbligatorie per l'assicurato, la prova che la Società abbia avuto altrimenti notizia dei dati o dei fatti da dichiararsi. Gli atti di variazione sono soggetti, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del Capo IV, relative alla stipulazione della polizza.

CAPO VI. — Quota di Assicurazione.

Art. 59. La quota consta del premio determinato in polizza come all'articolo 40 o successivamente variato a norma delle disposizioni del capo V; e dalla tassa sui valori assicurati imposta dalla legge. La quota dovuta per ciascuna polizza è una ed indivisibile, e deve sempre essere pagata per intero ed anticipatamente nei tempi e modi stabiliti, sotto pena di decadenza dal diritto a risarcimento. Se una polizza è stata stipulata da più persone, tutte sono solidariamente obbligate al pagamento della quota ancorché non si tratti di cose indivise. La solidarietà ha luogo anche fra gli eredi e legatari dell'assicurato o degli assicurati.

Art. 60. La quota del primo anno è liquidata per l'anno intero se l'assicurazione è stipulata nei primi cinque giorni di gennaio; in caso diverso, e salvo patto contrario, è liquidata quanto al premio in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al 31 dicembre dell'esercizio. La tassa sui valori assicurati è sempre dovuta in ragione di anno intero.

Art. 61. La quota del primo anno dev'essere pagata all'atto della firma della polizza nell'ufficio di Agenzia della Società che lo rilascia. Se in forza di patto speciale ammesso dall'art. 39, l'effetto dell'assicurazione è stato differito oltre il giorno successivo alla data della polizza, la quota deve essere pagata nel giorno che precede quello in cui, dal mezzodì, l'assicurazione deve produrre il suo effetto.

Art. 62. La quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di gennaio, senza uopo di previo avviso o di costituzione in mora e sotto pena della decadenza dal diritto a risarcimento sancita dall'art. 65. Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di febbraio. Di regola il pagamento della quota deve eseguirsi nell'ufficio di Agenzia della Società che ha rilasciata la polizza. E tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede Sociale, sia presso l'ufficio di Agenzia che si trovi costituita nella residenza dell'assicurato e che sia autorizzata a riscuotere.

Art. 63. Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi al domicilio dell'assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirlo; come anche il fatto di inviti a pagamento che fossero spediti dalla Società o dai suoi Agenti, al domicilio dell'assicurato; non possono mai invocarsi contro la Società, quale deroga o modificazione all'obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite presso la sede della Società o nell'ufficio dei suoi Agenti autorizzati a rilasciarne quitanza.

Art. 64. Il pagamento delle quote deve sempre e per ciascuna polizza risultare da quitanza staccata da registro a matrice e firmata da chi riceve a nome della Società. Questa sola quitanza fa fede dell'eseguito pagamento.

Art. 65. Rimanendo insoddisfatta la quota dopo scaduti i termini di cui all'art. 62, e senza bisogno di diffidamento di costituzione in mora, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso. La Società può costringere l'assicurato all'osservanza del contratto con tutti i mezzi forniti dalla legge, oppure risolvere la polizza senza obbligo di alcun avviso all'assicurato, e senza pregiudizio del proprio diritto a ripetere il pagamento della quota dell'anno in corso e di quelle arretrate.

Art. 66. Se, dopo scaduti i termini di cui all'art. 62, la quota è pagata dall'assicurato, sia spontaneamente, sia in conseguenza di domanda giudiziale, ed è accettata dalla Società, gli obblighi di questa per gli effetti del contratto, qualora questo non sia stato risolto in forza dell'art. 65, riprendono vigore dal secondo mezzodì successivo al giorno in cui venne effettuato il pagamento della quota o delle quote arretrate, restando fermo l'obbligo nell'assicurato di corrispondere a debita scadenza le quote degli anni successivi.

Art. 67. Le quote pagate, e quelle scadute e non pagate, rimangono sempre acquisite alla Società la quale, in qualsiasi caso di nullità di contratto, di risoluzione parziale o totale della polizza, o di riduzione di somma sulle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, anche ad espressa deroga del disposto dell'art. 428 del Codice di Commercio, non sarà mai tenuta a restituire o rappresentare quanto le fu pagato, ad eccezione dei casi previsti negli art. 50, 57 e 90 del presente Statuto. Verificandosi la risoluzione della polizza prevista dall'art. 45, sarà computata nell'annata di premio dovuta a titolo di indennità, la proporzionale del premio del-

l'esercizio in corso dal giorno della alienazione sino al 31 dicembre, sempre quando prima di questa non siano avvenuti sinistri stati risarciti.

CAPO VII. — Sinistri.

§ 1. Denunce e Dichiarazioni.

Art. 68. Appena si manifesti un incendio od altro sinistro, che colpisca le proprietà assicurate, l'assicurato ha l'obbligo: Di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo dell'incendio o di altro sinistro: per salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Delle spese necessarie e debitamente giustificate come tali sostenute dall'assicurato in adempimento di quest'obbligo, egli presenterà nota dettagliata alla Società, la quale ne terrà conto, a suo giudizio, nel risarcire il danno. Di denunciarlo all'ufficio dell'Agenzia Sociale più vicina al luogo del sinistro ed al Sindaco locale.

Art. 69. Subito dopo il sinistro, od al più tardi entro dieci giorni dalla data del medesimo, l'assicurato deve, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, farne personalmente o per mezzo di un suo incaricato la dichiarazione per iscritto o a voce, ma col concorso di due testimoni, nell'ufficio dell'Agenzia Sociale che rilasciò la polizza; non ché alla Autorità amministrativa o giudiziaria del luogo, qualora ne sia richiesto dalla Società, e presentarne copia autentica entro giorni cinque dalla sua data. La dichiarazione deve indicare il momento del principio del sinistro, la sua durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, e la entità almeno approssimativa del danno derivato alle cose assicurate in relazione colle singole partite di polizza.

Art. 70. L'assicurato deve successivamente giustificare, tanto in confronto della Società quanto in confronto dei periti (al quale uopo è obbligato di conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino all'accertamento del danno), in modo soddisfacente, con titoli di proprietà o di acquisto, libri, registri, conti, stime, fatture e con tutti gli altri mezzi di consuetudine di legge, la esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate al momento del sinistro; come pure la realtà e l'importanza del danno. La polizza non può essere invocata come prova dell'esistenza del valore degli oggetti assicurati.

Art. 71. L'assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno — che dichiara distrutte cose che non esistevano o che non fossero sue al momento del sinistro — che non fornisce per gli oggetti mobili la prova della loro preesistenza sul luogo, della loro qualità e quantità al momento del sinistro — che occulta o sottrae cose salvate — che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti — che manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro — decade da ogni diritto a risarcimento; e qualora il risarcimento già gli fosse stato pagato è tenuto a restituire la somma indebitamente riscossa coi danni ed interessi. Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso dell'assicurazione officiosa prevista dall'art. 35.

§ 2. Liquidazione del danno.

Art. 72. Ottenuta la dichiarazione di cui all'art. 69, la Società fa procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni causati dal sinistro.

Art. 73. I danni sono accertati e liquidati o di accordo fra le parti, o per mezzo di perizia. Le perizie sono fatte o da un solo perito nominato in comune dalla Società e dall'assicurato, o mediante due periti nominati uno dalla Società, e l'altro dall'assicurato. Il mandato dei periti deve sempre risultare da atto scritto. Pel solo caso in cui i due periti non possono mettersi d'accordo si farà luogo alla perizia collegiale. I due periti già nominati, valendosi del ricevuto mandato, ne eleggeranno un terzo col quale procederanno in comune, e la decisione sarà presa a maggioranza di voti. Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, o se i due periti non si accordino nella nomina del terzo, la scelta sarà deferita, sulla domanda della parte più diligente e a carico dell'altra e senza formalità d'atti, al Presidente del Tribunale di Commercio ed in mancanza al Presidente del Tribunale Civile nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Art. 74. La spesa del perito comune è a carico della Società; quando vi sono due periti ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è sostenuta dalla Società e dall'assicurato per giusta metà ciascuno.

Art. 75. Se dalla liquidazione del danno, comunque siasi proceduto, risulta che i valori di ogni singola partita delle cose assicurate, erano al momento del sinistro uguali od inferiori alle somme rispettivamente assegnate in polizza, l'assicurato ha diritto all'integrale risarcimento. Se al contrario ne risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assegnate nelle rispettive partite di polizza, l'assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di se medesimo, sopporta, in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno. La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'art. 68.

Art. 76. Nel concorso di più assicurazioni sopra uno stesso o sopra più oggetti al momento del sinistro, qualunque ne sia la data, l'importo e la durata, e sempre quando siano state fatte le notificazioni prescritte dagli art. 40 e 53, la Società risarcisce i danni e rimborsa le spese a senso dell'art. 68, in proporzione delle somme da essa assicurate. Accadendo che la Società abbia garantito per gli stessi rischi e per l'intero valore cose già assicurate da altri, l'assicurato, purché abbia fatte le stesse notificazioni, può essere risarcito per una maggior proporzione od anche per l'intero danno, quando provi la parziale o totale insolvenza del precedente assicuratore e di avere soddisfatto agli impegni contratti col medesimo.

Art. 77. Liquidato il risarcimento del danno la Società ha piena facoltà nei casi in cui lo crede conveniente, od anche dopo il giudizio o sentenza, di provvedere essa stessa alla ricostruzione, al ristaurò od alla surrogazione delle cose distrutte o danneggiate: come altresì ha facoltà di abbandonare all'assicurato, previo estimo amichevole, od in difetto previa perizia, le merci, i materiali, ed altri oggetti che avranno resistito al sinistro o ne saranno stati risparmiati: oppure di conservarli e venderli a proprio beneplacito. L'assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società né in tutto, né in parte, le cose avanzate e salvate dal sinistro.

Art. 78. L'usufruttuario, che ha fatto assicurare le cose che ha diritto di godere, riceve, in caso di sinistro, a scelta della Società, o il pagamento della metà dell'ammontare del danno sofferto dalla cosa usufruita, o il pagamento dell'interesse alla ragione legale, pendente la durata dell'usufrutto, della somma rappresentante la totalità di quel danno. Chi ha fatto assicurare la nuda proprietà riceve il pagamento della sola metà del danno sofferto dalla cosa assicurata. L'usufruttuario, che insieme coll'usufrutto ha fatto assicurare anche la proprietà della cosa da lui usufruita, od il proprietario che colla nuda proprietà assicurò il diritto all'usufrutto, ricevono rispettivamente in caso di sinistro l'intero ammontare dei danni,

coll'obbligo però di impiegarlo al ristabilimento delle cose, a meno che di comune consenso venga convenuto altrimenti. Tanto il proprietario quanto l'usufruttuario che avranno assicurato una proprietà per conto proprio senz'altra indicazione, s'intende abbiano voluto fare una assicurazione officiosa per la parte che loro non spetta, ed in caso di sinistro il risarcimento è pagato per metà a chi ha nuda proprietà, e per l'altra metà allo usufruttuario, mediante l'intervento in ogni caso delle parti interessate. L'enfiteuta percepisce in caso di sinistro l'intero ammontare del danno sotto deduzione però del valore del canone che deve pagare al direttario. Il direttario riceve il risarcimento corrispondente al valore del canone.

Art. 79. Il creditore che ha fatto assicurare gli edifici sui quali ha ipoteca, riceve in caso di sinistro, sull'ammontare dei danni la somma di cui farà risultare di essere ancora creditore e per la quale giustificherà di aver cessato di trovarsi in grado utile sulla cosa assicurata in dipendenza del sinistro stesso. La Società indennizzando il creditore si avrà senz'altro per surrogata in tutte le costui ragioni verso il debitore, per ottenere il rimborso di quanto essa abbia pagato.

Art. 80. Per l'assicurazione del ricorso dei vicini la Società risponde, esonerandone l'assicurato, delle conseguenze materiali derivanti dal ricorso prodotto contro di lui in seguito a danni causati da incendio o da altro sinistro, e ad esso legalmente imputabili, sino a concorrenza delle somme per le quali fu consentita l'assicurazione.

Art. 81. Se il conduttore che assicurò il rischio locativo ha fatto assicurare l'intero edificio, la Società risarcisce la totalità del danno liquidato, salva sempre l'applicazione del disposto dell'art. 75. Se egli ha fatto coprire una somma eguale a quindici volte almeno l'importo annuale prezzo della sua locazione, la Società risponde in sua vece della totalità dei danni fino a concorrenza della somma assicurata. Se ha fatto assicurare una somma minore, la Società risponde solamente dei danni nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'ammontare di quindici annualità di fitto. Per le cose mobili la Società risponde della totalità del danno liquidato sino a concorrenza della somma assicurata.

§ 3. Pagamento del risarcimento.

Art. 82. Il pagamento del risarcimento dovuto, non che il rimborso ammesso per spese di estinzione e salvamento, viene eseguito dalla Società entro un mese dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia sempreché: se si tratti di beni immobili sia trascorso il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 1951 del Codice civile, o se si tratta di beni mobili non sianvi opposizioni al pagamento giusta l'art. 437 del Codice di Commercio; e qualora, essendo stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, legalmente risulti che non concorra alcuna delle imputabilità previste dallo Statuto. Il pagamento è fatto a mani dell'assicurato o di suo legittimo incaricato, nell'ufficio di Agenzia che rilasciò la polizza, salvo disposizione contraria.

Art. 83. La Società risarcisce i danni soltanto in danaro, salvo le eccezioni previste dall'art. 77. Essa non corrisponde interessi sulle somme dovute per risarcimento e spese accessorie.

Art. 84. Il risarcimento non è pagato agli eredi ed ai legatari dell'assicurato anche quando questo sia tale officiosamente, se prima non giustificano tale loro qualità.

Art. 85. Nel caso dell'assicurazione officiosa il risarcimento è pagato al proprietario od all'interessato coll'intervento dell'assicuratore officioso.

Art. 86. Per uno stesso oggetto assicurato da più persone, ancorché per un diverso interesse, la Società non paga che un solo risarcimento. Qualora, e per qualsiasi motivo, vi siano più persone interessate a riscuotere il risarcimento, non viene fatto che un solo pagamento per tutti. La Società non è vincolata a far pagamenti parziali.

Art. 87. Le istanze giudiziali che venissero promosse contro l'assicurato pel fatto di avvenuto sinistro, allorché trattasi delle assicurazioni contemplate negli art. 33 e 34, debbono dal medesimo essere tosto notificate alla Società colla di lei convocazione in causa in tempo utile per potersi assistere e far valere quelle ragioni che credesse del caso; a pena di incorrere nella decadenza dal diritto a risarcimento senza dispensa dall'obbligo del pagamento delle quote. La Società non tiene conto di qualunque convenzione fra il proprio assicurato ed il terzo proprietario o possessore della cosa assicurata, alla quale essa non abbia preso parte.

Art. 88. La Società dopo risarcito il danno, è surrogata di pien diritto all'assicurato in tutti i diritti ed azioni spettanti o che potrebbero, per causa del danno, spettare al medesimo contro i terzi. La Società ha sempre il regresso contro l'assicurato se il sinistro sia stato comunicato o proveniva da un edificio o da un oggetto di sua spettanza non assicurato, quando egli non somministri la prova che sia accaduto per caso fortuito o forza maggiore e non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia.

Art. 89. La Società potrà esercitare le ragioni di cui negli art. 79 e 88, in seguito alla semplice notificazione fatta all'assicurato, che l'ammontare del risarcimento trovasi a sua disposizione, senza bisogno di formalità d'atti.

Art. 90. Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidarne e pagarne il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Società ha diritto di risolvere, anche con effetto immediato, in tutto od in parte le partite di polizza colpite dal sinistro; o di sospendere l'effetto, mediante una semplice notificazione all'assicurato con lettera raccomandata, come all'art. 47, e senza alcun rimborso sulla quota pagata per l'esercizio corrente. La Società può ancora e nello stesso modo, concorrendo, a suo giudizio, gravi circostanze, risolvere tutte le altre partite della stessa polizza come anche in tutto od in parte le altre polizze stipulate col medesimo assicurato; ed in questo caso la Società accorda il rimborso del premio pagato in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al termine dell'esercizio in corso.

Art. 91. Nè le pratiche iniziate dalla Società per l'accertamento del danno, nè la effettuata liquidazione, nè infine il pagamento del risarcimento pregiudicano o scemano valore alle ragioni della Società stessa per risoluzioni di contratto, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in seguito riconosciuta.

Art. 92. Se l'assicurato non riscuote l'ammontare del risarcimento entro il termine di un anno dalla data della notificazione di cui all'art. 89, o non ne presenta reclamo scritto entro lo stesso termine dalla data della dichiarazione del sinistro di cui all'art. 69, s'intenderà che egli vi abbia rinunciato, salvo il caso di legittimo impedimento.

§ 4. Decadenze dal diritto a risarcimento.

Art. 93. L'assicurato decade dal diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni: a) Se all'atto in cui stipulò l'assicurazione o successivamente alla stipulazione, non abbia fatte le dichiarazioni e notificazioni volute dagli art. 40 e 52; — b) Se, contrariamente al disposto dell'art. 53 e

prima di stipulare altre assicurazioni con altri assicuratori, non ne abbia dato notizia alla Società riportandone l'adesione; — c) Se non ha soddisfatto e non soddisfatti al pagamento della quota di assicurazione nella misura, nei modi e tempi di cui nelle disposizioni del Capo VI; — d) Se in caso di sinistri non fa la dichiarazione prescritta dall'art. 69; e non fa la notificazione prevista dall'art. 87; — e) Se incorre anche in una sola delle comminatorie di cui all'art. 71

CAPO VIII. — Risoluzione dell'assicurazione.

Art. 94. Il contratto di assicurazione: È nullo, epperò risolto di pien diritto, nei casi di dichiarazioni false od erronee e di reticenze per parte dell'assicurato, previste dall'art. 41. Si risolve di piendiritto: Nei casi di traslazione di proprietà o di possesso delle cose assicurate previsti dagli art. 45 e 48; nel caso di fallimento dell'assicurato, previsto dall'art. 50; nel caso di diminuzione sul valore assicurato per cose mobili domandata dalla Società e non accettata dall'assicurato, previsto dall'art. 57; nel caso previsto dall'art. 49 per le assicurazioni speciali di cui agli art. 31, 32, 33 e 34; nel caso in cui l'oggetto assicurato cessi per intero di esistere per qualsivoglia causa.

Art. 95. Il contratto di assicurazione può essere risolto col termine di ogni periodo quinquennale di cui all'art. 37 e per volontà delle parti, notificata non più tardi del mese di settembre dell'ultimo anno del quinquennio. La notificazione è fatta dalla Società all'assicurato mediante lettera raccomandata come all'art. 47. — L'assicurato deve fare la notificazione personalmente o per mezzo di legittimo rappresentante, alla Sede Sociale o nell'ufficio di Agenzia che rilasciò la polizza e ritirarne regolare ricevuta.

Art. 96. Il contratto di assicurazione può altresì essere risolto verificandosi i casi previsti dagli art. 45, 47, 48, 55, 65 e 90 a norma dei quali la Società ha facoltà di pronunciare la risoluzione.

Art. 97. Il contratto di assicurazione cessa di avere il suo effetto collo scioglimento della Società a norma del Capo III.

PARTE III. — Amministrazione Sociale.

CAPO IX. — Consiglio Generale.

Art. 98. Il Consiglio Generale rappresenta l'universalità dei Soci.

Art. 99. Il Consiglio Generale si compone di centoquaranta Soci eletti fra i più ragguardevoli e che siano meglio in grado di occuparsi degli affari sociali. Ogni Agenzia principale dovrà sempre avere almeno un Consigliere possessore di beni assicurati esistenti nel distretto dell'Agenzia stessa.

Art. 100. L'elezione dei Consiglieri è fatta dal Consiglio Generale sovra una nota contenente un numero triplo dei consiglieri da eleggersi, che sarà preparata dalla Giunta e dal Consiglio di Amministrazione a tal uopo espressamente convocati e riuniti in Commissione elettorale dal Presidente del Consiglio Generale. I Consiglieri durano in carica dieci anni; si rinnovano per decimo ogni anno. Sono sempre rieleggibili. La scadenza nei primi nove anni sarà determinata mediante estrazione a sorte eseguita dalla Commissione elettorale nel novembre. In appresso la scadenza sarà determinata dall'anzianità.

Art. 101. I Consiglieri possono farsi rappresentare da altri Consiglieri o da Soci estranei al Consiglio, muniti di speciale mandato. Il mandato è validamente conferito per semplice lettera di delegazione. Niuno può riunire in suo capo più di un mandato. Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione non possono essere mandatari.

Art. 102. Cessano di appartenere al Consiglio Generale: — 1° Coloro che perdono la qualità di Socio; — 2° Coloro che pendente due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze senza averne denunciato per iscritto il motivo al Presidente.

Art. 103. Il Consiglio ha un Presidente e due Vice-Presidenti scelti nel suo seno. Durano in carica tre anni, rinnovandosi uno in ciascun anno, e sono rieleggibili. Nei primi due anni la scadenza è determinata da sorteggio e quindi dall'anzianità.

Art. 104. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria due volte all'anno in maggio e dicembre, salvo il caso in cui circostanze eccezionali suggeriscano altrimenti. E' convocato in sessione straordinaria sempre quando lo richieda l'interesse sociale, sia per iniziativa del Presidente, sia ad istanza di dieci Consiglieri, o della Giunta o del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente.

Art. 105. La convocazione è sempre fatta dal Presidente del Consiglio Generale mediante avviso scritto trasmesso col mezzo della posta a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima di quello indetto per l'adunanza; lo stesso avviso sarà contemporaneamente pubblicato e ripetuto ad intervallo per due volte nel *Giornale Ufficiale* per gli atti giudiziari ed amministrativi della Provincia di Torino, e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. L'avviso deve indicare gli oggetti per cui il Consiglio è convocato; una sola convocazione basta per tutte le sedute successive.

Art. 106. La facoltà di far proposte appartiene al Presidente, ai Consiglieri quando siano sottoscritte da dieci di essi, alla Giunta, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del medesimo.

Art. 107. Le proposte non state annunciate nell'avviso di convocazione e non attinenti agli oggetti della medesima non possono discutersi nella sessione, per la quale fu fatta la convocazione. Potrà però il Consiglio ammetterle a discussione anche immediata quando vi asserrano due terzi dei presenti, e purché non si tratti delle materie specialmente indicate nell'art. 109.

Art. 108. Il Consiglio non può deliberare se non interviene alla prima convocazione la metà più uno dei Consiglieri in carica. In mancanza di questo numero, si farà una seconda convocazione nel modo prescritto dall'art. 105. Alla seconda convocazione e nelle sedute successive tanto a questa quanto alla prima le deliberazioni sono valide, quando il numero degli intervenuti non sia minore di 30. Si richiede però sempre la presenza della metà più uno per deliberare sulle materie di cui all'art. 109.

Art. 109. Spettano al Consiglio Generale le deliberazioni che riflettano l'interesse generale della Società e specialmente la proroga, lo scioglimento e la liquidazione di essa, l'approvazione dello Statuto, dei Regolamenti organici, e della Tariffa colle norme generali e speciali per la sua applicazione, nonché le aggiunte e modificazioni ad essi relative; e così pure la loro interpretazione in via di massima nei casi dubbi. Queste deliberazioni saranno stampate e distribuite a tutti i Consiglieri. Sarà inoltre pubblicato col mezzo dei giornali di cui all'art. 105, che i Soci possono procurarsene copia presso la Sede della Società, o presso le Agenzie. Le deliberazioni relative allo Statuto ed alla Tariffa, che importano aumento di oneri o diminuzione di diritti risultanti dalle polizze in corso, non sono applicabili che al principio del nuovo rispettivo primo quinquennio, o di quello successivo qualora siano state pubblicate soltanto negli ultimi sei mesi di quello in corso. Le deliberazioni portanti aggiunte o modificazioni allo Statuto Sociale non hanno effetto sino a che non siano state trascritte e pubblicate a norma di legge.

Art. 110. Nella sessione di dicembre il Consiglio: — 1° Procede alla elezione ordinaria dei Consiglieri per la rinnovazione annuale del decimo prescritta dall'art. 100. — 2° Nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti; la Giunta, il Presidente, ed i Consiglieri di Amministrazione, in conformità degli art. 103, 117 e 123; salvo quanto è disposto per le surrogazioni straordinarie di questi ultimi dall'art. 123. — 3° Approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione, ed accompagnato dal preavviso della Giunta in conformità dell'art. 119.

Art. 111. Nella sessione di maggio: — 1° Delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, compilato a norma di legge, udita la relazione della Giunta, e previo deposito del bilancio e della relazione negli uffici della Società, per visione dei Soci, durante i quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio Generale. Il bilancio dopo approvato dal Consiglio Generale è reso pubblico a norma di legge. — 2° Fissa il montare dei risparmi che debbono andare a beneficio dei Soci a mente degli art. 20 e 21.

Art. 112. Nell'una e nell'altra sessione: — 1° Elegge in via straordinaria i Consiglieri che manchino a completare il numero fissato dall'art. 99; e surroga i funzionari di cui all'art. 110 N. 2, qualora cessati anzi tempo; — 2° Delibera sugli oggetti di cui all'art. 109; — 3° Autorizza l'acquisto e la vendita di stabili, le spese straordinarie, e gli atti eccedenti la semplice amministrazione; — 4° Approva il ruolo organico degli Impiegati della Società coi relativi gradi e stipendi, e provvede per essi alle pensioni di ritiro in conformità di regolamento da esso approvato; — 5° Provvede all'impiego, al movimento, alla custodia del fondo di riserva, e ne autorizza l'alienazione o l'aumento nei casi previsti dagli art. 14, 16 e 17; — 6° Stabilisce le norme per le assicurazioni pericolose e quelle per le riassicurazioni di cui all'art. 15, ed approva i relativi trattati colle Compagnie Nazionali ed Estere; — 7° Da al Consiglio di Amministrazione tutte quelle direzioni e facoltà che crede opportune per il buon andamento degli affari sociali.

Art. 113. Le deliberazioni del Consiglio Generale risultano dalla maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Per le deliberazioni relative alle materie di cui all'art. 109 è sempre necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti; e se si tratta delle nomine di cui all'art. 110, una maggioranza assoluta alla prima votazione, e relativa alla seconda per ballottaggio. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragio segreto.

Art. 114. Debbono astenersi dal rendere il voto: — 1° I Consiglieri i quali siano amministratori di altre Società congeneri, tuttavolta che si tratti di deliberazioni nelle quali le medesime siano interessate; — 2° Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione nell'approvazione del bilancio consuntivo e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 115. Le deliberazioni sono per ogni singolo oggetto proclamate dal Presidente. Sarà redatto processo verbale di ciascuna seduta per essere consegnato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni a norma di legge previa lettura ed approvazione nella seduta successiva. Il processo verbale dell'ultima seduta di ciascuna sessione è approvato dalla Giunta e dal Consiglio d'Amministrazione appositamente riuniti e convocati dal Presidente del Consiglio Generale. Le deliberazioni ed il processo verbale sono sempre sottoscritti dal Presidente del Consiglio Generale, da quello del Consiglio di Amministrazione e dal Consigliere anziano della Giunta.

CAPO X. — Giunta del Consiglio Generale.

Art. 116. La Giunta rappresenta, nell'intervallo delle sessioni, il Consiglio Generale presso quello di Amministrazione col duplice mandato di cui ai seguenti art. 118 e 119.

Art. 117. La Giunta si compone del Presidente del Consiglio Generale e di 4 Consiglieri eletti in seno al Consiglio Generale a mente degli art. 110 e 112 N. 1. Sono pure eletti due Consiglieri supplenti. I membri della Giunta durano in ufficio 2 anni; si rinnovano per metà ogni anno, e sono rieleggibili. Nel 1° anno la scadenza è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità. A questa carica sono applicate le stesse incompatibilità di cui all'art. 123.

Art. 118. La Giunta ha facoltà, in caso d'urgenza, che non ammette indugio e semprechè vi sia unanimità di voto fra i suoi componenti, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a provvedere sugli oggetti di cui al N. 3, 5 e 6 dell'art. 112; rendendone conto al Consiglio Generale nella sua prima adunanza e convocandolo anche espressamente qualora lo esiga la gravità del caso.

Art. 119. La Giunta è anche incaricata: — 1° Di sorvegliare alla regolarità delle operazioni dell'Amministrazione, alla esecuzione dello Statuto, della Tariffa e delle deliberazioni del Consiglio Generale; essa può assumere negli uffici della Sede Sociale e nelle Agenzie le informazioni che crede, prendendo visione di tutti i conti e documenti; e riferisce in ogni sessione ordinaria del Consiglio il risultato della sua sorveglianza. — 2° Di rivedere il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione e farne relazione al Consiglio Generale a norma di legge. — 3° Di dare il suo preavviso sul bilancio preventivo delle entrate e delle spese di cui all'art. 110, N. 3. — 4° Di procedere in unione al Consiglio di Amministrazione alle surrogazioni straordinarie di cui all'art. 123.

(STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IN SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1885)

CONDIZIONI SPECIALI PER PROPRIETÀ INDUSTRIALI E CONGENERI E PER TEATRI

A. — Riscaldamento.

Non dovranno mai esistere bracieri per il riscaldamento nei locali assicurati o contenenti le cose assicurate.

Le stufe e le bocche dei caloriferi dovranno sempre essere protette da un riparo in modo che qualsiasi cosa rimanga sempre distante da esse di metri 0,50 almeno, le stufe dovranno essere sempre collocate sopra lastre di pietra o cotto, o lamiere di metallo sporgenti almeno metri 0,50 dalla porta della bocca del fuoco.

B. — Illuminazione.

1. — Allorché l'illuminazione viene fatta a luce elettrica.

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito con pavimento non in legno.

b) Secondo le più rigorose prescrizioni della scienza si dovrà: — provvedere al completo isolamento dei fili — determinare il diametro dei fili stessi, avuto riguardo al numero ed alla qualità delle lampade — applicare alle macchine generatrici ed agli apparecchi collettori appositi apparecchi automatici di interruzione della corrente elettrica.

c) Le lampade ad arco voltaico dovranno essere sempre protette da un globo di vetro chiuso inferiormente e coperto da maglie o rete metallica.

d) Allorché la corrente elettrica sarà condotta nell'interno dei fabbricati mediante fili, dovranno essere applicati all'esterno degli apparecchi che permettano di arrestare a volontà l'arrivo della corrente stessa.

2. — Allorché l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resine o da essenze di oli minerali.

I locali nei quali ne viene fatta la fabbricazione ed i depositi di essenze e di oli minerali necessari per la stessa, devono essere isolati, od a distanza non minore di metri 10 da qualsiasi altro fabbricato.

Art. 120. La Giunta ha diritto di assistere con voto consultivo a tutte le adunanze dell'Amministrazione e di fare inserire negli ordini del giorno di dette adunanze, come anche in quelli delle convocazioni ordinarie o straordinarie del Consiglio Generale, le proposte che creda opportune.

Art. 121. La Giunta deve ricevere le dichiarazioni che le siano fatte dagli Amministratori agli effetti dell'art. 149 del Codice di Commercio.

Art. 122. La Giunta stabilisce con un regolamento proprio il modo di esercitare le sue funzioni, tanto collegialmente quanto per mezzo dei singoli suoi componenti.

CAPO XI. — Consiglio di Amministrazione.

Art. 123. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un Presidente e di dieci Consiglieri, tutti eletti in seno al Consiglio Generale. Il Presidente dura in ufficio tre anni. I Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosi una metà in ciascun anno, e sono tutti rieleggibili. Nel primo anno la scadenza è determinata da sorteggio, e quindi dall'anzianità. Queste cariche non si possono assumere né esercitare contemporaneamente a quella di Amministratore di altre Società congeneri o coinventate. In caso di vacanza di un posto di Amministratore, gli altri Amministratori, uniti ai membri della Giunta, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione del Consiglio Generale, deliberando colla presenza di due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 124. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in via ordinaria almeno una volta al mese, ed è convocato, quando occorre, dal suo Presidente sia d'ufficio, sia ad istanza di tre Consiglieri o della Giunta.

Art. 125. Esso non può deliberare se non sono presenti almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Sarà esteso processo verbale delle deliberazioni prese in ogni adunanza. I processi verbali sono consegnati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, tenuto a norma di legge.

Art. 126. Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società ed ha tutte le facoltà ed i necessari poteri per la gestione degli affari sociali, in conformità dello Statuto, della Tariffa e delle deliberazioni del Consiglio Generale. Esso nomina, sospende, revoca tutti gli impiegati ed Agenti della Società.

Art. 127. Un Comitato composto del Presidente e di due Consiglieri, delegati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, provvede in suo nome, e nei limiti di competenza dallo stesso Consiglio determinati, alla gestione corrente, relativa: all'accettazione delle assicurazioni riservate; al pagamento dei risarcimenti; ai reclami dei Soci; alla esecuzione del bilancio preventivo. Sono altresì delegati due Consiglieri supplenti. Nel caso di assoluta urgenza, il Comitato può provvedere anche fuori delle sue ordinarie attribuzioni per la tutela degli interessi della Società, nei limiti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone poscia al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 128. Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato nei rapporti coi Soci e coi terzi dal proprio Presidente al quale supplisce, in caso di assenza o di impedimento, il Consigliere anziano del Comitato.

Art. 129. Il Presidente provvede alla esecuzione delle deliberazioni e disposizioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato. Gli affari sono spediti, sotto gli ordini del Presidente, negli uffici costituiti nella Sede Sociale di cui è Capo il Segretario Generale, e nelle Agenzie locali istituite fuori della Sede Sociale.

PARTE IV. — Disposizioni generali e transitorie.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 130. I Soci componenti il Consiglio Generale, la Giunta ed il Consiglio di Amministrazione, non contraggono, a causa del rispettivo loro mandato, alcuna responsabilità personale per gli affari sociali. Essi sono soltanto soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato ed a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone in quanto siano applicabili alle Associazioni di mutua assicurazione.

Art. 131. Nel Consiglio Generale, nella Giunta e nel Consiglio di Amministrazione, chi surroga in via straordinaria Consiglieri cessati innanzi tempo, rimane in carica non più di quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Art. 132. Ai Presidenti ed ai Consiglieri componenti il Consiglio Generale, la Giunta, ed il Consiglio di Amministrazione, sono corrisposti assegni o tessere, oltre ad una indennità di trasferta a quelli che non hanno residenza nella Sede Sociale. Il montare degli assegni, delle tessere e delle indennità di trasferta sarà stabilito per deliberazione del Consiglio Generale.

§ 2. — Disposizioni transitorie.

Art. 133. Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 27 maggio 1885 in forza delle facoltà che gli sono attribuite dall'art. 79 dello Statuto del 1875, entrerà in vigore dal 1° gennaio 1886, previe le formalità di trascrizione, affissione e pubblicazione a norma di Legge e dello Statuto.

ciclistera volturno

(Titolare primitivo Sig. *Santambrogio Isaia fu Luigi*)

AGENZIA PRINCIPALE

di *Milano*

SOCIETÀ  REALE

Polizza N. *14224*

AGENZIA INTERMEDIARIA

di *Gorgonzola*

DI ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA

CONTRO I DANNI DEGL'INCENDII

E DELLO SCOPPIO DEL GAZ-LUCE, DEL FULMINE E DEGLI APPARECCHI A VAPORE

FONDATA NELL'ANNO 1829

Sede Sociale in Torino, via Orfane, 6, palazzo proprio

Premiata con la Prima Medaglia d'Oro all'Esposizione Nazionale di Torino 1884, di Palermo 1891

e con quella d'Oro Ministeriale all'Esposizione Generale Italiana di Torino 1898

Variazione N. *1^a*

Reg. II.



VARIAZIONE
di CAMBIAMENTO TITOLARE

Titolare attuale: *Massa Concorsuale dei Creditori del Fallimento di Carlo ed Isaia*
fu Santambrogio Rappresentata dal Curatore definitivo Sig. Rag. Ernesto Colombo
Domicilio: *Monza Via Andrea Appiani n. 14*

S'intitola la Polizza precitata N. *14224* in capo alla
Sig. *Massa Concorsuale dei Creditori del Fallimento di Carlo ed Isaia fu Santambrogio*
Rappresentata come sopra
diventa proprietaria degli enti con la stessa assicurati per

Milano il *16* Ottobre 1901

L'Assicurato

[Signature]

L'Agente Capo

[Signature]

La presente Variazione, la quale resta annessa alla Polizza ed a partire da questo giorno ne avrà lo stesso valore, è stipulata in tre originali, dei quali uno è stato consegnato all'assicurato e gli altri sono stati tratti dalla Società.

richiesta volente

(Titolare primitivo Sig. *Santambrogio Carlo fu Luigi*)

AGENZIA PRINCIPALE
di *Milano*

Polizza N. *14211*

AGENZIA INTERMEDIARIA
di *Gorgonzola*

Reg. II.

SOCIETÀ  REALE

DI ASSICURAZIONE MUTUA A QUOTA FISSA

CONTRO I DANNI DEGL'INCENDII

E DELLO SCOPIO DEL GAZ-LUCE, DEL FULMINE E DEGLI APPARECCHI A VAPORE

FONDATA NELL'ANNO 1829

Sede Sociale in Torino, via Orfane, 6, palazzo proprio

Premiata con la Prima Medaglia d'Oro all'Esposizione Nazionale di Torino 1884, di Palermo 1891

e con quella d'Oro Ministeriale all'Esposizione Generale Italiana di Torino 1898

Variazione N. *1^a*



VARIAZIONE

di CAMBIAMENTO TITOLARE

Titolare attuale: *Massa Concorsuale dei Creditori del Fallimento di Carlo ed Isaia Fratelli*
Santambrogio Rappres^{ta} dal Curatore definitivo Sig. Rag. Ernesto Colombo
Domicilio: *Monza Via Andrea Appiani 114*

S'intitola la Polizza precitata N. *14211* in capo alla
Sig. *Massa Concorsuale dei Creditori del Fallimento di Carlo ed Isaia Fratelli*
Santambrogio Rappres^{ta} come sopra
divenuta proprietaria degli enti con la stessa assicurati per

Milano il *16* Ottobre 1901

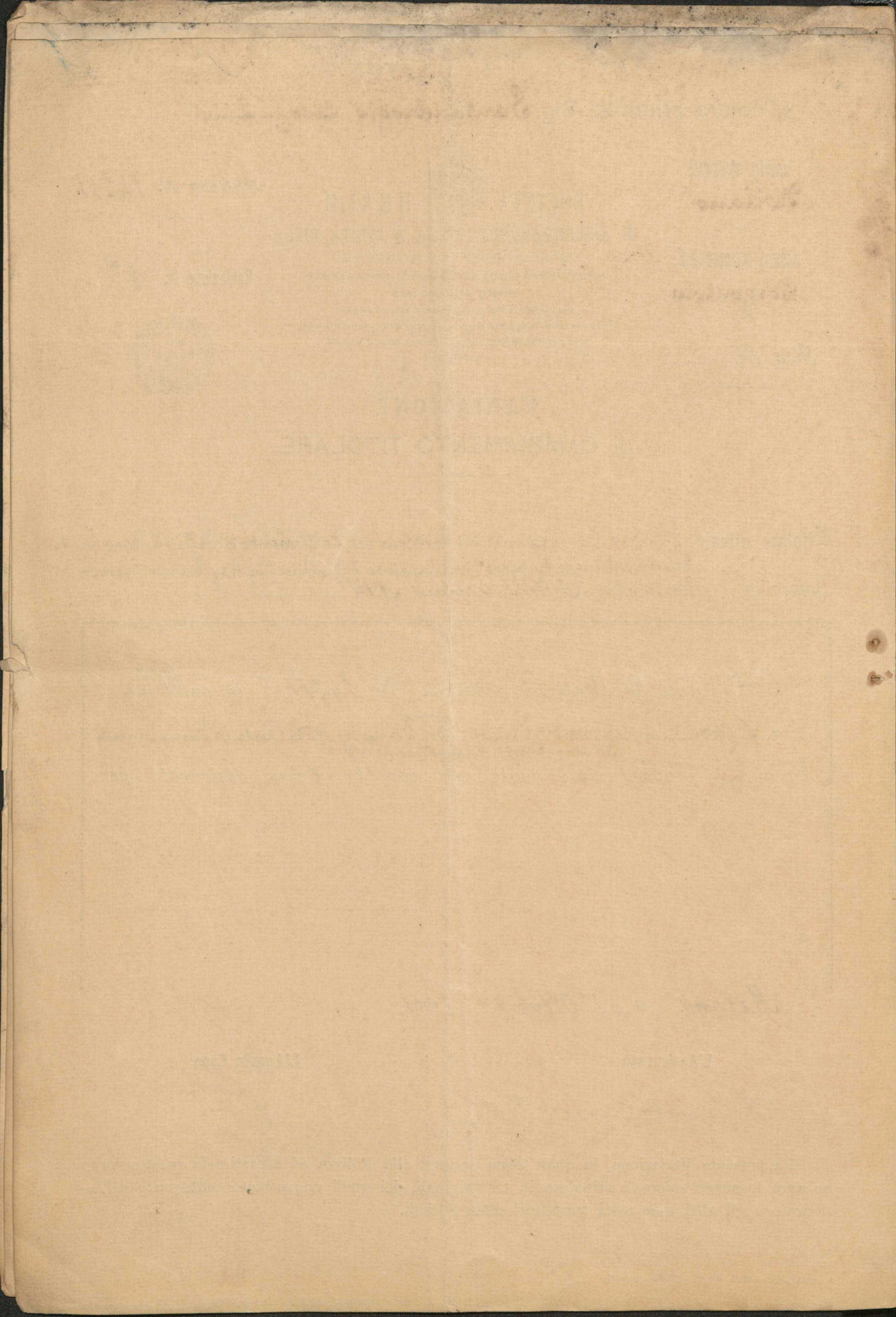
L'Assicurato

L'Agente Capo

Ernesto Colombo

Rag. Ernesto Colombo

La presente Variazione, la quale resta annessa alla Polizza ed a partire da questo giorno ne avrà lo stesso valore, è stipulata in tre originali, dei quali uno è stato consegnato all'assicurato e gli altri sono stati tratti dalla Società.



richiesta volante
il 20/9 1901

MILANO VIA GESU' N. 3

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE

PROVINCIA DI

Ricevuta corrispondente al vaglia

N° 90

tratto dall'Uffizio di Monza

a favore di

sull'Uffizio di Gorgonzola

per conto di

Depositate L.

Tassa

Somma L.

OCIETÀ REALE

ONE MUTUA A QUOTA FISSA CONTRO I DANNI D'INCENDIO

OPPIO DEL GAZ-LUCE, DEL FULMINE E DEGLI APPARECCHI A VAPORE

DATA NEL 1829 - SEDE SOCIALE: TORINO, via Orfane, 6, palazzo proprio

Medaglia d'Oro all'Esposiz. Naz. di Torino 1884, di Palermo 1891

Oro MINISTERIALE all'Esposiz. Gen. Ital. di Torino 1898



ZA DI ASSICURAZIONE

San Ambrogio Carlo

nte sede in Torino, ed in suo nome l'Agente Capo autorizzato

residente nell'Agenzia principale di Milano

il Sig. Santambrogio Carlo

Carugate vicolo Chiasso N. 6 il quale, mediante

da

fu atto di adesione

un esemplare unito alla stessa Polizza, e contrae la seguente assicurazione.

o e delle seguenti stipulazioni, ed in base alle dichiarazioni e circostanze

descrittive delle cose consegnate in Polizza dall'assicurato, ne consente l'assicurazione contro i danni di incendio

per le somme da essa come infra accettate, cioè:

PARTITE di POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE per ciascuna partita
			NUMERO	CLASSE PREMIO per ogni L. 1000 assicurate	
1	Nel Circondario di Monza Mandamento di Vimercate Comune di Carugate Cantone o frazione detto Parte del casggiato civile po sto lungo la strada per Cer nusco nel Vicolo Chiasso segna to col Com. N. 6, segregato al tre met. 6 da Halle e Piccoli, costrutto in pietre e mattoni coperto a tegole, eriguntato per la maggior parte a soffitto, costi tuito dalla parte da un lo cale terrento per uso bottega da falegnami e due stanze				
	A riportare L.				

PARTITE di POLIZZA	UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TARIFFA		PREMIO TOTALE per ciascuna partita
			NUMERO	CLASSE	
	Riporto L. <i>superiori per abitazione, si assicura p.</i> <i>(Questa polizza ha durata decennale dal 1 Gennaio 1901 rinnovabile tacitamente per eguali successivi periodi, salvo il caso di disdetta nei modi regolati dallo Statuto)</i> <u>Avvertenza</u> <i>L'assicurazione della parte di caseq- giato medesimo, s'intende e si di- chiara fatta d'ora in avanti, anche per conto ed interesse del Sig. Carducci Giosue fu Antonio, in base all'istromento di Mutuo 5 Maggio 1898 N° 6382- 16287 di Refert. a rogito D. Ambro- gio Biraghi, Notaio in Milano, effettuato in caso d'incendio, non si farà luogo al pagamento dei danni liquidandi a termini di polizza, se non col consenso o col consenso in iscritto del predetto Sig. Cointeressato, domiciliato a Cernusco sul Naviglio.</i>	2000	783	140	220
	A riportare L.	2000			220

Per il pagamento delle quote l'Amministrazione non ammette e non riconosce altra forma di quitanza all'infuori di quelle staccate dai registri a matrice.

DECONTO DELLA QUOTA E DIRITTI ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE - (Statuto, art. 60 e 61)

Premio dal <i>30 Dicembre</i> al <i>31 Dicembre 1900</i> L. <i>Compensata</i>	
Diritti di redazione a L. 0,75, dovuti per ogni foglio di Polizza manoscritta e per due originali „	<i>1 50</i>
Scritturazione dell'originale di Polizza per il Socio, per ogni foglio manoscritto L. 1 - Fogli N. <i>1</i> „	<i>1</i>
Totale . . . L.	<i>2 50</i>
Tassa governativa in ragione di L. <i>0,10</i> per ogni lira di premio ed accessori . . . „	<i>25</i>
Totale . . . L.	<i>2 75</i>

(*) Trattandosi di Polizze stipulate in surrogazione di altre o di Polizze temporarie, si farà qui in appresso la dimostrazione del premio da inserirsi nel deconto.



STATUTO SOCIALE

PARTE I. — Ordinamento della Società.

CAPO I. — Costituzione - Scopo - Sede.

Art. 1. La Società Reale di assicurazione generale e mutua a quota fissa, contro gli incendi, approvata con Regie Patenti 13 gennaio 1829 per un trentennio; autorizzata per altro trentennio a partire dal 1° gennaio 1860 con Regio Decreto 23 dicembre 1855; fu prorogata a tutto il 1919 con deliberazione del Consiglio Generale delli 30 maggio 1882, stata trascritta e pubblicata a termini di legge. Essa potrà venire successivamente prorogata dallo stesso Consiglio Generale in conformità dello Statuto Sociale.

Art. 2. La Società è costituita fra le persone che hanno fatto o che faranno adesione ai suoi Statuti. Fanno parte della Società e diventano Soci tutti coloro che contraggono assicurazioni presso la medesima. La qualità di Socio si acquista colla stipulazione della polizza di assicurazione; la quale sola regola i rapporti del Socio colla Società. Colla stipulazione della polizza il Socio si sottopone all'osservanza dello Statuto e delle modificazioni che siano per introdursi al medesimo in conformità dell'art. 109. La qualità di Socio si perde col cessare dell'assicurazione nei casi e modi stabiliti dallo Statuto.

Art. 3. La Società è retta da un Consiglio Generale e da un Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni dei quali sono obbligatorie per i Soci.

Art. 4. La Sede della Società è unicamente in Torino, ed essa può solo venire convenuta dai Soci davanti le Autorità giudiziarie ivi stabilite.

Art. 5. Scopo della Società è la reciproca garanzia fra i Soci per il risarcimento dei danni cagionati dall'incendio ai beni mobili ed immobili assicurati ed esistenti nel Regno. Il Socio assicurato contro i danni dell'incendio è ammesso ad assicurare li beni stessi contro li danni prodotti: dall'esplosione del gaz ad uso di illuminazione o di riscaldamento, dall'azione del fulmine; dallo scoppio degli apparecchi a vapore.

Art. 6. La Società non assicura: le sole parti combustibili degli edifizii; le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi d'artificio e di altri preparati esplodenti; i biglietti di banca o di lotterie, le polizze di Monti di Pietà; i titoli di credito ed in genere qualsiasi carta atta a rappresentare un valore e i documenti di ogni specie; l'oro e l'argento monetati e la carta moneta.

Art. 7. Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore, la Società non ritiene compresi nell'assicurazione: tulli, merletti, trine, cachemires, argenterie, quadri, affreschi, dipinti di pareti o di soffitto, arazzi, statue, raccolte scientifiche di antichità o numismatiche, mosaici, oggetti d'oro e d'argento, perle, gemme, e in generale le cose aventi uno speciale valore artistico o di affezione, siano mobili od infisse.

Art. 8. L'assicurazione non deve mai servire di titolo per ottenere qualsiasi lucro. La Società risarcisce il solo danno effettivo risultante dalla perdita o dalla diminuzione del valore reale dei beni assicurati in conseguenza diretta dal sinistro, ed in nessun caso oltre la somma per cui fu consentita in polizza l'assicurazione, nè oltre l'interesse che l'assicurato ha nella cosa perduta o danneggiata.

Art. 9. Quando una proprietà assicurata od una parte di essa non è stata danneggiata dall'incendio o da altro sinistro, ma soltanto dai mezzi utilmente adoperati per attenerne le conseguenze, la Società risarcisce lo stesso danno che sarebbe dovuto se la proprietà fosse stata guasta dal sinistro.

Art. 10. La Società non deve in verun caso qualsiasi risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di livellazione o di costruzione, mancanza di locazione o di godimento, sospensione di lavoro, o per qualsiasi danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate nella polizza.

Art. 11. Non ostante l'assicurazione la Società non è obbligata a risarcire i danni provenienti: — a/ da guerra, invasioni, sedizioni, da tumulti popolari, da forza militare qualunque; da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche od altra forza maggiore, — b/ da dolo, colpa o negligenza grave dell'assicurato o delle persone di cui esso è civilmente responsabile; — c/ dal fatto dell'assicurato che abbia volontariamente cagionato il sinistro o ne abbia facilitato il progresso; — d/ da smarrimento o da furto degli oggetti assicurati avvenuto in occasione di incendio; — e/ da vizio

apparente proprio della cosa assicurata e non stato denunciato; f/ da fermentazione non susseguita da sviluppo di fiamme.

CAPO II. — Fondi sociali - Riserva - Risparmi.

Art. 12. Il fondo sociale si compone: del contributo in quote di assicurazione dovute dai Soci; di un fondo di riserva; delle rendite ricavate dall'impiego dei fondi di cassa e delle rendite della riserva; di ogni altra attività ordinaria e straordinaria.

Art. 13. Il contributo di ciascun Socio è limitato alla sola annua quota di assicurazione determinata a mente delle disposizioni del Capo VI. In nessun caso, nè per qualsiasi titolo od evento, il Socio può essere costretto ad altro contributo.

Art. 14. La Società provvede in ciascun esercizio, al pagamento del risarcimento dei danni ed alle altre spese sociali, col prodotto delle quote pagate dai Soci, colle rendite ed altre attività ordinarie; ed in caso d'insufficienza colle attività straordinarie e col fondo di riserva. L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio, e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15. Allo scopo esclusivo di cautela degli interessi sociali, la Società può far riassicurare da altri le cose di cui essa ha assunto il rischio.

Art. 16. Il fondo di riserva è costituito: da proprietà immobili; da rendita sullo Stato e da altri fondi pubblici con guarentigia o sovvenzione governativa. L'ammontare del fondo di riserva è ragguagliato in un rapporto almeno del due per mille coll'entità dei valori assicurati, calcolata sulla media dei cinque ultimi esercizi. Il Consiglio Generale delibera in ogni anno, contemporaneamente alla approvazione del bilancio consuntivo, e sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione, il valore da attribuirsi agli immobili ed ai fondi pubblici costituenti la riserva, nonchè l'aumento da farsi alla medesima.

Art. 17. L'aumento o la reintegrazione del fondo di riserva è operato mediante applicazione di una parte del risparmio annuale, nonchè delle attività straordinarie risultanti alla chiusura di ogni esercizio.

Art. 18. Spetta al Consiglio Generale di stabilire le norme per l'impiego, il movimento e la custodia del fondo di riserva; nonchè di autorizzare l'alienazione nel caso previsto dall'art. 14.

Art. 19. I Soci non possono esercitare alcun diritto sovra qualsiasi parte del fondo di riserva il quale, anche in caso di proroga della Società, non potrà mai ricevere altra destinazione all'infuori di quella determinata dallo Statuto.

Art. 20. Il risparmio annuale è costituito dalla differenza fra le rendite e le spese di ciaschedun esercizio risultante dal relativo bilancio approvato. Esso, dedotta la porzione da applicarsi in aumento od a reintegrazione della riserva, è diviso fra i Soci che hanno fatto parte della Società durante l'anno in cui si è verificato, ed in proporzione delle quote da ciascuno pagate in e per detto anno. Sono esclusi dal partecipare al risparmio i Soci le di cui polizze siano state risolte per una delle cause previste dall'art. 71.

Art. 21. Il montare dei risparmi annuali che deve andare a beneficio dei Soci è fissato dal Consiglio Generale nella sessione di maggio a mente dello art. 111 N. 2, ed è distribuito a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al Socio all'atto in cui esso fa il pagamento della quota dovuta per detto anno. A coloro che non sono più Soci quando si presentino a farne l'esazione.

Art. 22. Si prescrivono, quale attività straordinaria a favore della Società, i risparmi non stati riscossi entro due anni dalla data della cominciata distribuzione.

Art. 23. Le disposizioni prese dal Consiglio Generale al riguardo del fondo di riserva e dei risparmi debbono essere pubblicate a senso dello art. 105, ed a cura degli Agenti tenute affisse nelle rispettive Agenzie.

CAPO III. — Proroga - Termine.

Art. 24. Il Consiglio Generale, prima che scada il penultimo quinquennio precedente al termine fissato per la durata della Società, determinerà se, e come, la medesima abbia a proseguire le sue operazioni. Nel caso di proroga i Soci continuano a rimanere assicurati in virtù delle polizze sottoscritte, salva però ad essi la facoltà di ritirarsi al termine del periodo quinquennale a norma degli articoli 37 e 95.

Art. 25. Non prorogandosi la durata della Società si procederà alla liquidazione ed all'accertamento delle attività sociali. I risparmi dell'ultimo anno riceveranno la destinazione prevista dall'art. 20. Il fondo di riserva ed ogni altra attività saranno ripartiti, a prorata di tutte le quote pagate dal loro ingresso, fra i Soci che faranno parte della Società al momento della determinazione presa dal Consiglio Generale giusta l'art. 24. Saranno computate a favore del Socio anche le quote pagate per le assicurazioni in cui sia subentrata in forza di successione universale. Qualora un Socio abbia cessato temporaneamente di far parte della Società, avrà soltanto diritto al riparto dal giorno della sua riammessione.

Art. 26. Il Consiglio Generale potrà pronunciare lo scioglimento della Società prima del suo termine, allorché, a seguito di sinistri o di altre eventualità straordinarie, il fondo di riserva si trovasse ridotto al quarto del suo ammontare.

Art. 27. Nel caso di scioglimento previsto dall'art. 26 rimane sospeso di diritto il risarcimento dei danni, e si procederà subito alla liquidazione di ogni specie di fondi. Questi, dedotte le spese, serviranno al risarcimento dei sinistri dovuti ai Soci per l'integrità se bastino, ed a prorata del rispettivo loro avere in caso d'insufficienza. I fondi ancora sopravanzati saranno ripartiti fra i Soci che avranno fatto parte della Società al momento del dichiarato scioglimento colle norme e nelle proporzioni stabilite dall'art. 25.

Art. 28. In tutti i casi previsti dagli art. 25 e 27 il conto della liquidazione sarà approvato dal Consiglio Generale.

PARTE II. — Contratto di Assicurazione.

CAPO IV. — Stipulazione della Polizza.

Art. 29. Il contratto di assicurazione è stipulato unicamente per iscritto, mediante polizza rilasciata dall'Amministrazione della Società o a nome di essa da un suo Agente autorizzato. La polizza può contenere una o più partite di assicurazione per rischi separati o riuniti, sia in un solo sia in più luoghi.

Art. 30. Può far assicurare tanto il proprietario quanto chiunque abbia un interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione delle cose.

Art. 31. Chi ha la nuda proprietà, ovvero l'usufrutto, o l'uso di una cosa è ammesso ad assicurarla, pagando la metà del premio annuo che sarebbe dovuto per l'assicurazione della piena proprietà. L'enfiteuta è ammesso ad assicurare la cosa soggetta al dominio utile, pagando la quota in base al suo valore, diminuito del valore del canone al quale la cosa va sottoposta. Il direttario è ammesso ad assicurare il dominio diretto, pagando la quota in base al capitale fruttante il canone al quale ha diritto. Possono però tutti assicurare la piena proprietà pagando la quota che sarebbe dovuta per la medesima.

Art. 32. Il creditore ipotecario può far assicurare gli edifici sui quali è garantito il suo credito, in base alla somma per la quale è iscritta la sua ipoteca.

Art. 33. Chi ha assicurato i propri edifici può assicurare altresì le cose dei suoi conduttori, nonché gli edifici altrui contigui e le cose in essi contenute, onde garantirsi contro il ricorso dei vicini per l'azione che questi potrebbero esercitare verso di esso in dipendenza dell'origine del sinistro ed in virtù degli art. 1151, 1152 e 1153 del Codice civile. A tale scopo deve per ciascun caso dichiarare nella polizza la somma per la quale intende di essere garantito.

Art. 34. Il conduttore che abbia assicurato i propri effetti, può eziandio assicurare l'edificio del proprietario e le cose in essi contenute a chiunque appartenenti, all'oggetto di garantirsi per il rischio locativo ossia per la responsabilità risultante dagli art. 1539 e 1590 del Codice civile. Dovrà perciò determinare separatamente nella polizza le somme per le quali intende di essere garantito riguardo all'edificio ed alle cose altrui entrostanti, pagando in base alle somme medesime l'annua quota.

Art. 35. Chiunque può officiosamente sottoporre all'assicurazione le proprietà altrui mobili od immobili per conto e vantaggio del proprietario od altro interessato sottomettendosi in proprio a tutti gli oneri dell'assicurazione.

Art. 36. L'assicurato stipula sempre ed in ogni caso per sé, suoi eredi, legatari, ed aventi causa; in conformità alle disposizioni del Capo V.

Art. 37. Il contratto di assicurazione s'intende sempre fatto, salvo il caso di espressa stipulazione in contrario, per tutta la durata della Società. Sarà tuttavia in facoltà delle parti di risolverlo per il termine di ogni quinquennio nel modo stabilito dall'art. 95. Il quinquennio comincia dal 1° gennaio di ciascun esercizio se la polizza è stata rilasciata entro i primi cinque giorni di gennaio. In caso diverso principia dal 1° di gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 38. Il contratto di assicurazione non è definitivamente stipulato e non obbliga la Società se la polizza non è stata sottoscritta dai contraenti, e se non è stata pagata la quota a termini dell'art. 61.

Art. 39. L'assicurazione comincia il suo effetto dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, salvo patto di effetto differito espresso in polizza, e finisce al mezzodì dell'ultimo giorno di durata del contratto.

Art. 40. La Società consente l'assicurazione per le somme da essa accettate in polizza, e ne determina il premio e le condizioni a norma della Tariffa Sociale, ed in base alle dichiarazioni ed alle circostanze descrittive delle cose consegnate in polizza dall'assicurato, il quale è responsabile della loro verità, sotto pena di perdere ogni diritto a risarcimento in caso di sinistro. Fra le altre circostanze, colui che stipula l'assicurazione deve dichiarare: — a/ Se le cose assicurate gli appartengono in tutto o solo in parte, se egli sia usufruttuario o direttario, creditore, inquilino od affittuario, ovvero mandatario, commissionario, depositario, amministratore, e generalmente in quale qualità egli agisca; e se si tratta delle assicurazioni speciali di cui agli art. 31, 32, 33, 34 e 35 anche il nome dell'avente diritto sulle cose che si assicurano o dell'assicurato officiosamente; — b/ Se, ed avendone il possesso, le cose assicurate abbiano sofferto sinistri nel decennio immediatamente precedente, per quali cause ed in quali epoche; — c/ Se sulle stesse cose, o sopra altre che facciano parte con quelle che assicura, sia stata stipulata qualche assicurazione anteriore, ancora vigente, o se ne stipuli con effetto contemporaneo, presso di chi, per quale durata, per quali rischi e per quali somme; — d/ Se negli edifici che si assicurano o in contiguità immediata ai medesimi, od altrimenti a quale distanza dagli edifici assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cumuli o depositi di paglia, stame, fieno, e di altri raccolti campestri, ovvero edifici coperti in legno, cartoni, tessuti e feltri bitumati o catramati; ovvero strade ferrate, tramways a vapore, teatri, officine o stabilimenti industriali, oppure depositi o magazzini di derrate o merci capaci di aggravare i pericoli di incendio delle cose assicurate. Nelle assicurazioni di edifici, l'assicurato deve: dichiarare a chi appartenga il terreno quando non è suo proprio; descriverne con esattezza l'ubicazione, la costruzione, la copertura, le coerenze precise, l'uso a cui sono destinati; indicare le professioni, industrie o mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esistervi. Nelle assicurazioni di cose mobili l'assicurato deve: precisarne la

natura, indicare i locali nei quali esse esistono o potranno esistere; descriverne il modo di costruzione e di copertura, il loro uso e la loro destinazione. Quando si tratti di proprietà industriali, oppure di professioni, negozi, depositi di merci o di assicurazioni di prodotti o scorte di proprietà rustiche; l'assicurato deve altresì fare tutte le altre dichiarazioni speciali ed accettare le condizioni che siano richieste dalla Società.

Art. 41. Qualunque dichiarazione falsa od erronea, e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità del contratto di assicurazione quando la dichiarazione o la reticenza sia di tal natura che la Società non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Questa disposizione è applicabile quand'anche la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che in effetto non abbiano influito nè sul sinistro, nè sulla perdita delle cose assicurate, nè sull'entità del danno.

Art. 42. La Società ha diritto di far procedere quando che sia alla verifica delle cose assicurate; e l'assicurato ha obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi che lo Statuto impone all'assicurato.

Art. 43. La Società consegna a ciascun assicurato una piastra che questi dovrà apporre e tenere costantemente affissa in modo visibile all'esterno di ogni edificio assicurato o sopra la porta principale d'ingresso dei locali in cui si trovano gli oggetti assicurati.

CAPO V. — Variazione alla Polizza in corso.

Art. 44. Gli eredi ed i legatari dell'assicurato, anche quando esso sia tale officiosamente, sottentrano nei diritti e negli obblighi del loro autore, osservato però, in caso di sinistri, il disposto dell'art. 84.

Art. 45. Nel caso di traslazione, per atto tra vivi, della proprietà o del possesso di beni immobili, sia da soli, sia colle cose mobili entrostanti, se l'assicurato non obbliga il nuovo proprietario o possessore a subingredire nel relativo contratto di assicurazione, e non ne dà notizia per iscritto alla Società nel termine di giorni venti, decorribili dal mezzodì di quello successivo alla data della traslazione, il contratto di assicurazione rimane risolto di pien diritto; ma l'assicurato è tenuto a pagare a titolo di indennità una somma pari ad una annata di premio da liquidarsi a norma dell'art. 67.

Art. 46. Il nuovo proprietario o possessore deve altresì, nello stesso termine di giorni 20 di cui all'art. 45 notificare alla Società l'obbligo assunto di subingredire nel contratto e riportarne consenso alla continuazione mediante atto regolare di variazione alla polizza a norma dell'art. 58, o con una nuova polizza.

Art. 47. La Società non è però obbligata a continuare l'assicurazione in favore del nuovo proprietario o possessore, e può quindi risolvere l'assicurazione, anche prima che intervengano le notificazioni volute dagli art. 45 e 46, mediante avviso che si reputa dato colla consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta all'assicurato. Se l'assicurazione non è stata risolta ed avviene un sinistro durante i venti giorni accordati dagli art. 45 e 46, per dette notificazioni, la Società, sempre quando il pagamento delle quote sia in corrente, e gli stessi beni non siano stati nel frattempo assicurati presso altri, risarcisce il danno al proprio assicurato con intervento del suo successore come assicurato officiosamente ed in ragione dei rispettivi interessi.

Art. 48. La vendita, cessione, donazione di cose mobili, risolve di pien diritto l'assicurazione; salvo nel caso previsto dall'art. 45. L'assicurato deve però darne notizia per iscritto alla Società, sotto pena di essere tenuto a pagare le quote annuali degli esercizi successivi a quello in cui è avvenuta l'alienazione. Il solo fatto dell'affittamento, o della cessione all'affittuario dei mobili, derrate, utensili, attrezzi, bestiame esistenti negli edifici rustici, e stati assicurati dal proprietario unitamente a questi, non risolve la rispettiva assicurazione. Il titolare della polizza sarà obbligato a continuare il pagamento della quota, salvo il suo diritto verso il proprio affittuario per il competente rimborso; e nel caso di sinistro, il risarcimento sarà, mediante la sua adesione, corrisposto all'affittuario od a chi verrà per giustizia ordinato.

Art. 49. Venendo a cessare durante il corso dell'assicurazione il titolo o l'interesse per i quali siano state stipulate le assicurazioni speciali contemplate dagli art. 31, 32, 33 e 34, l'assicurazione cessa di pien diritto; ma l'assicurato deve darne notizia alla Società sotto pena di essere tenuto a pagare le quote annuali degli esercizi successivi.

Art. 50. Se l'assicurato fallisce, l'assicurazione cessa di pien diritto dalla data della sentenza che dichiara il fallimento; fermo però il disposto dell'art. 67, e salvo alla Società lo esercizio dei propri diritti verso chi di ragione per il conseguimento delle quote scadute e non pagate. Se però nel corso dello stesso anno l'assicurazione delle stesse cose viene rinnovata o dal curatore del fallito, o dal già assicurato, dietro revoca della sentenza, la quota pagata sarà imputata nella liquidazione per la nuova polizza.

Art. 51. In caso di fusione, di scioglimento, di cambiamento di società, o di cambiamento di ragione sociale, il contratto di assicurazione continua ogni qualvolta il seguito degli affari sociali venga assunto da uno dei Soci, purché questi ne abbia dato notizia alla Società al più tardi nei 15 giorni successivi alle mutazioni avvenute.

Art. 52. L'assicurato decade da ogni diritto a risarcimento in caso di sinistro, se durante il corso dell'assicurazione, per fatto proprio o delle persone di cui esso è legalmente responsabile, e senza darne previa notizia alla Società per gli effetti dell'art. 55, gli oggetti assicurati vengano trasportati in luoghi estranei alla polizza di assicurazione; oppure i rischi vengano trasformati od aggravati di pericolo col cambiamento, sia delle ubicazioni assegnate in polizza ai singoli oggetti assicurati, sia di qualunque altra circostanza essenziale, in guisa che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se al tempo del contratto fosse esistito il nuovo stato di cose. Se la trasformazione del rischio o l'aggravamento di pericolo accade per opera altrui, in modo notorio od apparente, l'assicurato deve, sotto la stessa comminatoria, darne notizia alla Società nel termine di giorni 30 successivi alla avvenuta variazione.

Art. 53. Prima di stipulare con altri assicuratori, per qualsiasi causa e per qualsiasi somma, un'altra assicurazione sopra la totalità o parte delle cose assicurate presso la Società; per gli stessi rischi da questi garantiti, oppure per altre specie già conosciute o nuove di assicurazione, non contemplate dallo Statuto Sociale, comprese quelle di danni conseguenti ai materiali, o comunque indiretti, riferibilmente sempre alle cose assicurate od al loro uso, l'assicurato dovrà darne notizia per iscritto alla Società ed ottenerne l'adesione per gli effetti dell'art. 55, sotto pena di perdere ogni diritto a risarcimento in caso di sinistro, e di essere tenuto a continuare il pagamento della quota.

Art. 54. Dopo la stipulazione della polizza, la Società non è vincolata a consentire la sua garanzia per aumento di somma o di quantità sulle cose state assicurate. In ogni caso però, e senza pregiudizio di quanto di-

sponde l'art. 52 per la mancata denuncia di trasporto, di trasformazione o di aggravamento dei rischi, l'assicurato deve farne l'offerta alla Società sotto la stessa comminatoria dell'art. 53 ed agli effetti dell'art. 55.

Art. 55. Nei casi preveduti dagli art. 52, 53 e 54 la Società dopo le notificazioni dell'assicurato, ha facoltà: — a) di mantenere, puramente e semplicemente, la polizza; — b) di mantenerla, ma con la condizione di un aumento di premio corrispondente all'aumento di somma accettato o di pericolo riconosciuto; — c) di risolvere la polizza o le partite di polizza a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'assicurato. — Nel caso previsto dall'art. 53, e verificandosi l'adesione della Società, questa ha il diritto di farsi rilasciare dall'assicurato una copia della polizza stipulata con altri assicuratori.

Art. 56. Se durante il corso dell'assicurazione ed in seguito a variazioni avvenute, le cose assicurate presentino giustificabile diminuzione di pericolo, il premio potrà essere ridotto, dietro domanda fattane dall'assicurato, per gli esercizi successivi a quello in cui fu fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 57. Non è ammessa diminuzione di somma assicurata sui beni immobili, salvo giustificazioni, sulla di cui ammissibilità è riservato alla Società di pronunciare. Per le somme assicurate sopra cose mobili, ancorché queste siano fisse od infisse, oppure immobili per destinazione, è in facoltà della Società e dell'assicurato di domandarne in ogni tempo la diminuzione. Se la relativa domanda parte dall'assicurato, questi deve giustificare l'avvenuta diminuzione delle cose assicurate o del loro valore. Venendo consentita la diminuzione, la conseguente riduzione del premio incomincia dalla quota dell'esercizio successivo a quello in cui è convenuta la diminuzione. Se invece la diminuzione è domandata dalla Società, la conseguente riduzione del premio comincia dalla data stessa della convenuta diminuzione. Non annuendo l'assicurato alla domanda della Società, l'assicurazione rimane di pien diritto risolta, senza restituzione veruna della quota dell'anno in corso. La Società ne dà avviso all'assicurato mediante lettera raccomandata come all'art. 47; e l'effetto della risoluzione si verifica al mezzodì dell'ottavo giorno successivo alla data di impostazione della lettera suddetta.

Art. 58. Le notificazioni rese obbligatorie per l'assicurato, o suoi aventi causa, dagli art. 45, 46, 48, 49, 51, 52, 56 e 57, devono sempre essere fatte per iscritto, e le conseguenti variazioni alla polizza, quando consentite dalla Società, debbono risultare da atto scritto, sottoscritto dall'assicurato e dall'agente della Società che lo rilascia. Non potrà mai supplire alla omissione delle notificazioni obbligatorie per l'assicurato, la prova che la Società abbia avuto altrimenti notizia dei dati o dei fatti da dichiararsi. Gli atti di variazione sono soggetti, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del Capo IV, relative alla stipulazione della polizza.

CAPO VI. — Quota di Assicurazione.

Art. 59. La quota consta del premio determinato in polizza come all'articolo 40 o successivamente variato a norma delle disposizioni del capo V; e dalla tassa sui valori assicurati imposta dalla legge. La quota dovuta per ciascuna polizza è una ed indivisibile, e deve sempre essere pagata per intero ed anticipatamente nei tempi e modi stabiliti, sotto pena di decadenza dal diritto a risarcimento. Se una polizza è stata stipulata da più persone, tutte sono solidariamente obbligate al pagamento della quota ancorché non si tratti di cose indivise. La solidarietà ha luogo anche fra gli eredi e legatari dell'assicurato o degli assicurati.

Art. 60. La quota del primo anno è liquidata per l'anno intero se l'assicurazione è stipulata nei primi cinque giorni di gennaio; in caso diverso, e salvo patto contrario, è liquidata quanto al premio in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al 31 dicembre dell'esercizio. La tassa sui valori assicurati è sempre dovuta in ragione di anno intero.

Art. 61. La quota del primo anno dev'essere pagata all'atto della firma della polizza nell'ufficio di Agenzia della Società che lo rilascia. Se in forza di patto speciale ammesso dall'art. 39, l'effetto dell'assicurazione è stato differito oltre il giorno successivo alla data della polizza, la quota deve essere pagata nel giorno che precede quello in cui, dal mezzodì, l'assicurazione deve produrre il suo effetto.

Art. 62. La quota per ciascuno degli anni successivi deve essere pagata annualmente e nel corso del mese di gennaio, senza uopo di previo avviso o di costituzione in mora e sotto pena della decadenza dal diritto a risarcimento sancita dall'art. 65. Agli enti morali è concesso di pagare entro il mese di febbraio. Di regola il pagamento della quota deve eseguirsi nell'ufficio di Agenzia della Società che ha rilasciata la polizza. E tuttavia ammesso il pagamento fatto sia alla Sede Sociale, sia presso l'ufficio di Agenzia che si trovi costituita nella residenza dell'assicurato e che sia autorizzata a riscuotere.

Art. 63. Il fatto dell'esazione della quota del primo anno o degli anni successivi al domicilio dell'assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirlo; come anche il fatto di inviti a pagamento che fossero spediti dalla Società o dai suoi Agenti, al domicilio dell'assicurato; non possono mai invocarsi contro la Società, quale deroga o modificazione all'obbligo imposto all'assicurato di pagare alle scadenze stabilite presso la sede della Società o nell'ufficio dei suoi Agenti autorizzati a rilasciarne quitanza.

Art. 64. Il pagamento delle quote deve sempre e per ciascuna polizza risultare da quitanza staccata da registro a matrice e firmata da chi riceve a nome della Società. Questa sola quitanza fa fede dell'eseguito pagamento.

Art. 65. Rimanendo insoddisfatta la quota dopo scaduti i termini di cui all'art. 62, e senza bisogno di diffidamento di costituzione in mora, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso. La Società può costringere l'assicurato all'osservanza del contratto con tutti i mezzi forniti dalla legge, oppure risolvere la polizza senza obbligo di alcun avviso all'assicurato, e senza pregiudizio del proprio diritto a ripetere il pagamento della quota dell'anno in corso e di quelle arretrate.

Art. 66. Se, dopo scaduti i termini di cui all'art. 62, la quota è pagata dall'assicurato, sia spontaneamente, sia in conseguenza di domandag Giudiziale, ed è accettata dalla Società, gli obblighi di questa per gli effetti del contratto, qualora questo non sia stato risolto in forza dell'art. 65, riprendono vigore dal secondo mezzodì successivo al giorno in cui venne effettuato il pagamento della quota o delle quote arretrate, restando fermo l'obbligo nell'assicurato di corrispondere a debita scadenza le quote degli anni successivi.

Art. 67. Le quote pagate, e quelle scadute e non pagate, rimangono sempre acquisite alla Società la quale, in qualsiasi caso di nullità di contratto, di risoluzione parziale o totale della polizza, o di riduzione di somma sulle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, anche ad espressa deroga del disposto dell'art. 423 del Codice di Commercio, non sarà mai tenuta a restituire o rappresentare quanto le fu pagato, ad eccezione dei casi previsti negli art. 50, 57 e 90 del presente Statuto. Verificandosi la risoluzione della polizza prevista dall'art. 45, sarà computata nell'annata di premio dovuta a titolo di indennità, la proporzionale del premio del-

l'esercizio in corso dal giorno della alienazione sino al 31 dicembre, sempre quando prima di questa non siano avvenuti sinistri stati risarciti.

CAPO VII. — Sinistri.

§ 1. Denunce e Dichiarazioni.

Art. 68. Appena si manifesti un incendio od altro sinistro, che colpisca le proprietà assicurate, l'assicurato ha l'obbligo: Di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo dell'incendio o di altro sinistro: per salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Delle spese necessarie e debitamente giustificate come tali sostenute dall'assicurato in adempimento di quest'obbligo, egli presenterà nota dettagliata alla Società, la quale ne terrà conto, a suo giudizio, nel risarcire il danno. Di denunciarlo all'ufficio dell'Agenzia Sociale più vicina al luogo del sinistro ed al Sindaco locale.

Art. 69. Subito dopo il sinistro, od al più tardi entro dieci giorni dalla data del medesimo, l'assicurato deve, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, farne personalmente o per mezzo di un suo incaricato la dichiarazione per iscritto o a voce, ma col concorso di due testimoni, nell'ufficio dell'Agenzia Sociale che rilasciò la polizza; non ché alla Autorità amministrativa o giudiziaria del luogo, qualora ne sia richiesto dalla Società, e presentarne copia autentica entro giorni cinque dalla sua data. La dichiarazione deve indicare il momento del principio del sinistro, la sua durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, e la entità almeno approssimativa del danno derivato alle cose assicurate in relazione colle singole partite di polizza.

Art. 70. L'assicurato deve successivamente giustificare, tanto in confronto della Società quanto in confronto dei periti (al quale uopo è obbligato di conservare le tracce e gli avanzi del sinistro fino all'accertamento del danno), in modo soddisfacente, con titoli di proprietà o di acquisto, libri, registri, conti, stime, fatture e con tutti gli altri mezzi di consuetudine di legge, la esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate al momento del sinistro; come pure la realtà e l'importanza del danno. La polizza non può essere invocata come prova dell'esistenza del valore degli oggetti assicurati.

Art. 71. L'assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno — che dichiara distrutte cose che non esistevano o che non fossero sue al momento del sinistro — che non fornisce per gli oggetti mobili la prova della loro preesistenza sul luogo, della loro qualità e quantità al momento del sinistro — che occulto o sottrae cose salvate — che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti — che manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro — decade da ogni diritto a risarcimento; e qualora il risarcimento già gli fosse stato pagato è tenuto a restituire la somma indebitamente riscossa coi danni ed interessi. Queste disposizioni sono applicabili anche nel caso dell'assicurazione officiosa prevista dall'art. 35.

§ 2. Liquidazione del danno.

Art. 72. Ottenuta la dichiarazione di cui all'art. 69, la Società fa procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni causati dal sinistro.

Art. 73. I danni sono accertati e liquidati o di accordo fra le parti, o per mezzo di perizia. Le perizie sono fatte o da un solo perito nominato in comune dalla Società e dall'assicurato, o mediante due periti nominati uno dalla Società, e l'altro dall'assicurato. Il mandato dei periti deve sempre risultare da atto scritto. Pel solo caso in cui i due periti non possono mettersi d'accordo si farà luogo alla perizia collegiale. I due periti già nominati, valendosi del ricevuto mandato, ne eleggeranno un terzo col quale procederanno in comune, e la decisione sarà presa a maggioranza di voti. Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, o se i due periti non si accordino nella nomina del terzo, la scelta sarà deferita, sulla domanda della parte più diligente e a carico dell'altra e senza formalità d'atti, al Presidente del Tribunale di Commercio ed in mancanza al Presidente del Tribunale Civile nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Art. 74. La spesa del perito comune è a carico della Società; quando vi sono due periti ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è sostenuta dalla Società e dall'assicurato per giusta metà ciascuno.

Art. 75. Se dalla liquidazione del danno, comunque siasi proceduto, risulta che i valori di ogni singola partita delle cose assicurate, erano al momento del sinistro uguali od inferiori alle somme rispettivamente assegnate in polizza, l'assicurato ha diritto all'integrale risarcimento. Se al contrario ne risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assegnate nelle rispettive partite di polizza, l'assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di se medesimo, sopporta, in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno. La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'art. 68.

Art. 76. Nel concorso di più assicurazioni sopra uno stesso o sopra più oggetti al momento del sinistro, qualunque ne sia la data, l'importo e la durata, e sempre quando siano state fatte le notificazioni prescritte dagli art. 40 e 53, la Società risarcisce i danni e rimborsa le spese a senso dell'art. 68, in proporzione delle somme da essa assicurate. Accadendo che la Società abbia garantito per gli stessi rischi e per l'intero valore cose già assicurate da altri, l'assicurato, purché abbia fatte le stesse notificazioni, può essere risarcito per una maggior proporzione od anche per l'intero danno, quando provi la parziale o totale insolvenza del precedente assicuratore e di avere soddisfatto agli impegni contratti col medesimo.

Art. 77. Liquidato il risarcimento del danno la Società ha piena facoltà nei casi in cui lo crede conveniente, od anche dopo il giudizio o sentenza, di provvedere essa stessa alla ricostruzione, al restauro od alla surrogazione delle cose distrutte o danneggiate: come altresì ha facoltà di abbandonare all'assicurato, previo estimo amichevole, od in difetto previa perizia, le merci, i materiali, ed altri oggetti che avranno resistito al sinistro o ne saranno stati risparmiati; oppure di conservarli e venderli a proprio beneplacito. L'assicurato non ha mai diritto di abbandonare alla Società né in tutto, né in parte, le cose avanzate e salvate dal sinistro.

Art. 78. L'usufruttuario, che ha fatto assicurare le cose che ha diritto di godere, riceve, in caso di sinistro, a scelta della Società, o il pagamento della metà dell'ammontare del danno sofferto dalla cosa usufruita, o il pagamento dell'interesse alla ragione legale, pendente la durata dell'usufrutto, della somma rappresentante la totalità di quel danno. Chi ha fatto assicurare la nuda proprietà riceve il pagamento della sola metà del danno sofferto dalla cosa assicurata. L'usufruttuario, che insieme coll'usufrutto ha fatto assicurare anche la proprietà della cosa da lui usufruita, ed il proprietario che colla nuda proprietà assicurò il diritto all'usufrutto, ricevono rispettivamente in caso di sinistro l'intero ammontare dei danni,

coll'obbligo però di impiegarlo al ristabilimento delle cose, a meno che di comune consenso venga convenuto altrimenti. Tanto il proprietario quanto l'usufruttuario che avranno assicurato una proprietà per conto proprio senz'altra indicazione, s'intende abbiano voluto fare una assicurazione officiosa per la parte che loro non spetta, ed in caso di sinistro il risarcimento è pagato per metà a chi ha nuda proprietà, e per l'altra metà allo usufruttuario, mediante l'intervento in ogni caso delle parti interessate. L'enfiteuta percepisce in caso di sinistro l'intero ammontare del danno sotto deduzione però del valore del canone che deve pagare al direttario. Il direttario riceve il risarcimento corrispondente al valore del canone.

Art. 79. Il creditore che ha fatto assicurare gli edifici sui quali ha ipoteca, riceve in caso di sinistro, sull'ammontare dei danni la somma di cui farà risultare di essere ancora creditore e per la quale giustificherà di aver cessato di trovarsi in grado utile sulla cosa assicurata in dipendenza del sinistro stesso. La Società indennizzando il creditore si avrà senz'altro per surrogata in tutte le costui ragioni verso il debitore, per ottenere il rimborso di quanto essa abbia pagato.

Art. 80. Per l'assicurazione del ricorso dei vicini la Società risponde, esonerandone l'assicurato, delle conseguenze materiali derivanti dal ricorso prodotto contro di lui in seguito a danni causati da incendio o da altro sinistro, e ad esso legalmente imputabili, sino a concorrenza delle somme per le quali fu consentita l'assicurazione.

Art. 81. Se il conduttore che assicurò il rischio locativo ha fatto assicurare l'intero edificio, la Società risarcisce la totalità del danno liquidato, salva sempre l'applicazione del disposto dell'art. 75. Se egli ha fatto coprire una somma eguale a quindici volte almeno l'importo annuale prezzo della sua locazione, la Società risponde in sua vece della totalità dei danni fino a concorrenza della somma assicurata. Se ha fatto assicurare una somma minore, la Società risponde solamente dei danni nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'ammontare di quindici annualità di fitto. Per le cose mobili la Società risponde della totalità del danno liquidato sino a concorrenza della somma assicurata.

§ 3. Pagamento del risarcimento.

Art. 82. Il pagamento del risarcimento dovuto, non che il rimborso ammesso per spese di estinzione e salvamento, viene eseguito dalla Società entro un mese dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia sempreché: se si tratti di beni immobili sia trascorso il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 1951 del Codice civile, o se si tratta di beni mobili non sianvi opposizioni al pagamento giusta l'art. 437 del Codice di Commercio; e qualora, essendo stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, legalmente risulti che non concorra alcuna delle imputabilità previste dallo Statuto. Il pagamento è fatto a mani dell'assicurato o di suo legittimo incaricato, nell'ufficio di Agenzia che rilasciò la polizza, salvo disposizione contraria.

Art. 83. La Società risarcisce i danni soltanto in danaro, salvo le eccezioni previste dall'art. 77. Essa non corrisponde interessi sulle somme dovute per risarcimento e spese accessorie.

Art. 84. Il risarcimento non è pagato agli eredi ed ai legatari dell'assicurato anche quando questo sia tale officiosamente, se prima non giustificano tale loro qualità.

Art. 85. Nel caso dell'assicurazione officiosa il risarcimento è pagato al proprietario od all'interessato coll'intervento dell'assicuratore officioso.

Art. 86. Per uno stesso oggetto assicurato da più persone, ancorché per un diverso interesse, la Società non paga che un solo risarcimento. Qualora, e per qualsiasi motivo, vi siano più persone interessate a riscuotere il risarcimento, non viene fatto che un solo pagamento per tutti. La Società non è vincolata a far pagamenti parziali.

Art. 87. Le istanze giudiziali che venissero promosse contro l'assicurato pel fatto di avvenuto sinistro, allorché trattasi delle assicurazioni contemplate negli art. 33 e 34, debbono dal medesimo essere tosto notificate alla Società colla di lei convocazione in causa in tempo utile per potervi assistere e far valere quelle ragioni che credesse del caso; a pena di incorrere nella decadenza dal diritto a risarcimento senza dispensa dall'obbligo del pagamento delle quote. La Società non tiene conto di qualunque convenzione fra il proprio assicurato ed il terzo proprietario o possessore della cosa assicurata, alla quale essa non abbia preso parte.

Art. 88. La Società dopo risarcito il danno, è surrogata di pien diritto all'assicurato in tutti i diritti ed azioni spettanti o che potrebbero, per causa del danno, spettare al medesimo contro i terzi. La Società ha sempre il regresso contro l'assicurato se il sinistro sia stato comunicato o provenga da un edificio o da un oggetto di sua spettanza non assicurato, quando egli non somministri la prova che sia accaduto per caso fortuito o forza maggiore e non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia.

Art. 89. La Società potrà esercitare le ragioni di cui negli art. 79 e 88, in seguito alla semplice notificazione fatta all'assicurato, che l'ammontare del risarcimento trovasi a sua disposizione, senza bisogno di formalità d'atti.

Art. 90. Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidarne e pagarne il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Società ha diritto di risolvere, anche con effetto immediato, in tutto od in parte le partite di polizza colpite dal sinistro; o di sospendere l'effetto, mediante una semplice notificazione all'assicurato con lettera raccomandata, come all'art. 47, e senza alcun rimborso sulla quota pagata per l'esercizio corrente. La Società può ancora e nello stesso modo, concorrendo, a suo giudizio, gravi circostanze, risolvere tutte le altre partite della stessa polizza come anche in tutto od in parte le altre polizze stipulate col medesimo assicurato; ed in questo caso la Società accorda il rimborso del premio pagato in proporzione del tempo che rimane a decorrere sino al termine dell'esercizio in corso.

Art. 91. Né le pratiche iniziate dalla Società per l'accertamento del danno, né la effettuata liquidazione, né infine il pagamento del risarcimento pregiudicano o scemano valore alle ragioni della Società stessa per risoluzioni di contratto, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in seguito riconosciuta.

Art. 92. Se l'assicurato non riscuote l'ammontare del risarcimento entro il termine di un anno dalla data della notificazione di cui all'art. 89, o non ne presenta reclamo scritto entro lo stesso termine dalla data della dichiarazione del sinistro di cui all'art. 69, s'intenderà che egli vi abbia rinunciato, salvo il caso di legittimo impedimento.

§ 4. Decadenze dal diritto a risarcimento.

Art. 93. L'assicurato decade dal diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni: a) Se all'atto in cui stipulò l'assicurazione o successivamente alla stipulazione, non abbia fatte le dichiarazioni e notificazioni volute dagli art. 40 e 52; — b) Se, contrariamente al disposto dell'art. 53 e

prima di stipulare altre assicurazioni con altri assicuratori, non ne abbia dato notizia alla Società riportandone l'adesione; — c) Se non ha soddisfatto e non soddisfatti al pagamento della quota di assicurazione nella misura, nei modi e tempi di cui nelle disposizioni del Capo VI; — d) Se in caso di sinistri non fa la dichiarazione prescritta dall'art. 69; e non fa la notificazione prevista dall'art. 87; — e) Se incorre anche in una sola delle comminatorie di cui all'art. 71

CAPO VIII. — Risoluzione dell'assicurazione.

Art. 94. Il contratto di assicurazione: È nullo, epperò risolto di pien diritto, nei casi di dichiarazioni false od erronee e di reticenze per parte dell'assicurato, previste dall'art. 41. Si risolve di piendiritto: Nei casi di traslazione di proprietà o di possesso delle cose assicurate previsti dagli art. 45 e 48; nel caso di fallimento dell'assicurato, previsto dall'art. 50; nel caso di diminuzione sul valore assicurato per cose mobili domandata dalla Società e non accettata dall'assicurato, previsto dall'art. 57; nel caso previsto dall'art. 49 per le assicurazioni speciali di cui agli art. 31, 32, 33 e 34; nel caso in cui l'oggetto assicurato cessi per intero di esistere per qualsivoglia causa.

Art. 95. Il contratto di assicurazione può essere risolto col termine di ogni periodo quinquennale di cui all'art. 37 e per volontà delle parti, notificata non più tardi del mese di settembre dell'ultimo anno del quinquennio. La notificazione è fatta dalla Società all'assicurato mediante lettera raccomandata come all'art. 47. — L'assicurato deve fare la notificazione personalmente o per mezzo di legittimo rappresentante, alla Sede Sociale o nell'ufficio di Agenzia che rilasciò la polizza e ritirarne regolare ricevuta.

Art. 96. Il contratto di assicurazione può altresì essere risolto verificandosi i casi previsti dagli art. 45, 47, 48, 55, 65 e 90 a norma dei quali la Società ha facoltà di pronunciare la risoluzione.

Art. 97. Il contratto di assicurazione cessa di avere il suo effetto collo scioglimento della Società a norma del Capo III.

PARTE III. — Amministrazione Sociale.

CAPO IX. — Consiglio Generale.

Art. 98. Il Consiglio Generale rappresenta l'universalità dei Soci.

Art. 99. Il Consiglio Generale si compone di centoquaranta Soci eletti fra i più ragguardevoli e che siano meglio in grado di occuparsi degli affari sociali. Ogni Agenzia principale dovrà sempre avere almeno un Consigliere possessore di beni assicurati esistenti nel distretto dell'Agenzia stessa.

Art. 100. L'elezione dei Consiglieri è fatta dal Consiglio Generale sopra una nota contenente un numero triplo dei consiglieri da eleggersi, che sarà preparata dalla Giunta e dal Consiglio di Amministrazione a tal uopo espressamente convocati e riuniti in Commissione elettorale dal Presidente del Consiglio Generale. I Consiglieri durano in carica dieci anni; si rinnovano per decimo ogni anno. Sono sempre rieleggibili. La scadenza nei primi nove anni sarà determinata mediante estrazione a sorte eseguita dalla Commissione elettorale nel novembre. In appresso la scadenza sarà determinata dall'anzianità.

Art. 101. I Consiglieri possono farsi rappresentare da altri Consiglieri o da Soci estranei al Consiglio, muniti di speciale mandato. Il mandato è validamente conferito per semplice lettera di delegazione. Niuno può riunire in suo capo più di un mandato. Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione non possono essere mandatari.

Art. 102. Cessano di appartenere al Consiglio Generale: — 1° Coloro che perdono la qualità di Socio; — 2° Coloro che pendente due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze senza averne denunciato per iscritto il motivo al Presidente.

Art. 103. Il Consiglio ha un Presidente e due Vice-Presidenti scelti nel suo seno. Durano in carica tre anni, rinnovandosi uno in ciascun anno, e sono rieleggibili. Nei primi due anni la scadenza è determinata da sorteggio e quindi dall'anzianità.

Art. 104. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria due volte all'anno in maggio e dicembre, salvo il caso in cui circostanze eccezionali suggeriscano altrimenti. E' convocato in sessione straordinaria sempre quando lo richieda l'interesse sociale, sia per iniziativa del Presidente, sia ad istanza di dieci Consiglieri, o della Giunta o del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente.

Art. 105. La convocazione è sempre fatta dal Presidente del Consiglio Generale mediante avviso scritto trasmesso col mezzo della posta a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima di quello indetto per l'adunanza; lo stesso avviso sarà contemporaneamente pubblicato e ripetuto ad intervallo per due volte nel *Giornale Ufficiale* per gli atti giudiziari ed amministrativi della Provincia di Torino, e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. L'avviso deve indicare gli oggetti per cui il Consiglio è convocato; una sola convocazione basta per tutte le sedute successive.

Art. 106. La facoltà di far proposte appartiene al Presidente, ai Consiglieri quando siano sottoscritte da dieci di essi, alla Giunta, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del medesimo.

Art. 107. Le proposte non state annunciate nell'avviso di convocazione e non attinenti agli oggetti della medesima non possono discutersi nella sessione, per la quale fu fatta la convocazione. Potrà però il Consiglio ammetterle a discussione anche immediata quando vi asseriano due terzi dei presenti, e purché non si tratti delle materie specialmente indicate nell'art. 109.

Art. 108. Il Consiglio non può deliberare se non interviene alla prima convocazione la metà più uno dei Consiglieri in carica. In mancanza di questo numero, si farà una seconda convocazione nel modo prescritto dall'art. 105. Alla seconda convocazione e nelle sedute successive tanto a questa quanto alla prima le deliberazioni sono valide, quando il numero degli intervenuti non sia minore di 30. Si richiede però sempre la presenza della metà più uno per deliberare sulle materie di cui all'art. 109.

Art. 109. Spettano al Consiglio Generale le deliberazioni che riflettano l'interesse generale della Società e specialmente la proroga, lo scioglimento e la liquidazione di essa, l'approvazione dello Statuto, dei Regolamenti organici, e della Tariffa colle norme generali e speciali per la sua applicazione, nonché le aggiunte e modificazioni ad essi relative; e così pure la loro interpretazione in via di massima nei casi dubbi. Queste deliberazioni saranno stampate e distribuite a tutti i Consiglieri. Sarà inoltre pubblicato col mezzo dei giornali di cui all'art. 105, che i Soci possono procurarsene copia presso la Sede della Società, o presso le Agenzie. Le deliberazioni relative allo Statuto ed alla Tariffa, che importano aumento di oneri o diminuzione di diritti risultanti dalle polizze in corso, non sono applicabili che al principio del nuovo rispettivo primo quinquennio, o di quello successivo qualora siano state pubblicate soltanto negli ultimi sei mesi di quello in corso. Le deliberazioni portanti aggiunte o modificazioni allo Statuto Sociale non hanno effetto sino a che non siano state trascritte e pubblicate a norma di legge.

Art. 110. Nella sessione di dicembre il Consiglio: — 1° Procede alla elezione ordinaria dei Consiglieri per la rinnovazione annuale del decimo prescritta dall'art. 100. — 2° Nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti; la Giunta, il Presidente, ed i Consiglieri di Amministrazione, in conformità degli art. 103, 117 e 123; salvo quanto è disposto per le surrogazioni straordinarie di questi ultimi dall'art. 123. — 3° Approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione, ed accompagnato dal preavviso della Giunta in conformità dell'art. 119.

Art. 111. Nella sessione di maggio: — 1° Delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, compilato a norma di legge, udita la relazione della Giunta, e previo deposito del bilancio e della relazione negli uffici della Società, per visione dei Soci, durante i quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio Generale. Il bilancio dopo approvato dal Consiglio Generale è reso pubblico a norma di legge. — 2° Fissa il montare dei risparmi che debbono andare a beneficio dei Soci a mente degli art. 20 e 21.

Art. 112. Nell'una e nell'altra sessione: — 1° Elegge in via straordinaria i Consiglieri che mancano a completare il numero fissato dall'art. 99; e surroga i funzionari di cui all'art. 110 N. 2, qualora cessati anzi tempo; — 2° Delibera sugli oggetti di cui all'art. 109; — 3° Autorizza l'acquisto e la vendita di stabili, le spese straordinarie, e gli atti eccedenti la semplice amministrazione; — 4° Approva il ruolo organico degli impiegati della Società coi relativi gradi e stipendi, e provvede per essi alle pensioni di ritiro in conformità di regolamento da esso approvato; — 5° Provvede all'impiego, al movimento, alla custodia del fondo di riserva, e ne autorizza l'alienazione o l'aumento nei casi previsti dagli art. 14, 16 e 17; — 6° Stabilisce le norme per le assicurazioni pericolose e quelle per le riassicurazioni di cui all'art. 15, ed approva i relativi trattati colle Compagnie Nazionali ed Estere; — 7° Da al Consiglio di Amministrazione tutte quelle direzioni e facoltà che crede opportune per il buon andamento degli affari sociali.

Art. 113. Le deliberazioni del Consiglio Generale risultano dalla maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Per le deliberazioni relative alle materie di cui all'art. 109 è sempre necessaria una maggioranza dei due terzi dei presenti; e se si tratta delle nomine di cui all'art. 110, una maggioranza assoluta alla prima votazione, e relativa alla seconda per ballottaggio. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragio segreto.

Art. 114. Debbono astenersi dal rendere il voto: — 1° I Consiglieri i quali siano amministratori di altre Società congeneri, tuttavia che si tratti di deliberazioni nelle quali le medesime siano interessate; — 2° Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione nell'approvazione del bilancio consuntivo e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 115. Le deliberazioni sono per ogni singolo oggetto proclamate dal Presidente. Sarà redatto processo verbale di ciascuna seduta per essere consegnato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni a norma di legge previa lettura ed approvazione nella seduta successiva. Il processo verbale dell'ultima seduta di ciascuna sessione è approvato dalla Giunta e dal Consiglio d'Amministrazione appositamente riuniti e convocati dal Presidente del Consiglio Generale. Le deliberazioni ed il processo verbale sono sempre sottoscritti dal Presidente del Consiglio Generale, da quello del Consiglio di Amministrazione e dal Consigliere anziano della Giunta.

CAPO X. — Giunta del Consiglio Generale.

Art. 116. La Giunta rappresenta, nell'intervallo delle sessioni, il Consiglio Generale presso quello di Amministrazione col duplice mandato di cui ai seguenti art. 118 e 119.

Art. 117. La Giunta si compone del Presidente del Consiglio Generale e di 4 Consiglieri eletti in seno al Consiglio Generale a mente degli art. 110 e 112 N. 1. Sono pure eletti due Consiglieri supplenti. I membri della Giunta durano in ufficio 2 anni; si rinnovano per metà ogni anno, e sono rieleggibili. Nel 1° anno la scadenza è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità. A questa carica sono applicate le stesse incompatibilità di cui all'art. 123.

Art. 118. La Giunta ha facoltà, in caso d'urgenza, che non ammette indugio e semprechè vi sia unanimità di voto fra i suoi componenti, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a provvedere sugli oggetti di cui al N. 3, 5 e 6 dell'art. 112; rendendone conto al Consiglio Generale nella sua prima adunanza e convocandolo anche espressamente qualora lo esiga la gravità del caso.

Art. 119. La Giunta è anche incaricata: — 1° Di sorvegliare alla regolarità delle operazioni dell'Amministrazione, alla esecuzione dello Statuto, della Tariffa e delle deliberazioni del Consiglio Generale; essa può assumere negli uffici della Sede Sociale e nelle Agenzie le informazioni che crede, prendendo visione di tutti i conti e documenti; e riferisce in ogni sessione ordinaria del Consiglio il risultato della sua sorveglianza. — 2° Di rivedere il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio di Amministrazione e farne relazione al Consiglio Generale a norma di legge. — 3° Di dare il suo preavviso sul bilancio preventivo delle entrate e delle spese di cui all'art. 110, N. 3. — 4° Di procedere in unione al Consiglio di Amministrazione alle surrogazioni straordinarie di cui all'art. 123.

(STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE E DALLA GIUNTA DEL 27 MAGGIO 1885)

CONDIZIONI SPECIALI PER PROPRIETÀ INDUSTRIALI E CONGENERI E PER TEATRI

A. — Riscaldamento.

Non dovranno mai esistere bracieri per il riscaldamento nei locali assicurati o contenenti le cose assicurate.

Le stufe e le bocche dei caloriferi dovranno sempre essere protette da un riparo in modo che qualsiasi cosa rimanga sempre distante da esse di metri 0,50 almeno, le stufe dovranno essere sempre collocate sopra lastre di pietra o cotto, o lamiera di metallo sporgenti almeno metri 0,50 dalla porta della bocca del fuoco.

B. — Illuminazione.

1. — Allorché l'illuminazione viene fatta a luce elettrica.

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale appositamente con pavimento non in legno.

b) Secondo le più rigorose prescrizioni della scienza si dovrà: — provvedere al completo isolamento dei fili — determinare il diametro dei fili stessi, avuto riguardo al numero ed alla qualità delle lampade — applicare alle macchine generatrici ed agli apparecchi collettori apposti apparecchi automatici di interruzione della corrente elettrica.

c) Le lampade ad arco voltaico dovranno essere sempre protette da un globo di vetro chiuso inferiormente e coperto da maglie o rete metallica.

d) Allorché la corrente elettrica sarà condotta nell'interno dei fabbricati mediante fili, dovranno essere applicati all'esterno degli apparecchi che permettano di arrestare a volontà l'arrivo della corrente stessa.

2. — Allorché l'illuminazione viene fatta a gas estratti da resina e da essenze di oli minerali.

I locali nei quali ne viene fatta la fabbricazione ed i depositi di essenze e di oli minerali necessari per la stessa, devono essere isolati, ed a distanza non minore di metri 10 da qualsiasi altro fabbricato.

Art. 120. La Giunta ha diritto di assistere con voto consultivo a tutte le adunanze dell'Amministrazione e di fare inserire negli ordini del giorno di dette adunanze, come anche in quelli delle convocazioni ordinarie o straordinarie del Consiglio Generale, le proposte che creda opportune.

Art. 121. La Giunta deve ricevere le dichiarazioni che le siano fatte dagli Amministratori agli effetti dell'art. 149 del Codice di Commercio.

Art. 122. La Giunta stabilisce con un regolamento proprio il modo di esercitare le sue funzioni, tanto collegialmente quanto per mezzo dei singoli suoi componenti.

CAPO XI. — Consiglio di Amministrazione.

Art. 123. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un Presidente e di dieci Consiglieri, tutti eletti in seno al Consiglio Generale. Il Presidente dura in ufficio tre anni. I Consiglieri durano in ufficio due anni, rinnovandosene una metà in ciascun anno, e sono tutti rieleggibili. Nel primo anno la scadenza è determinata da sorteggio, e quindi dall'anzianità. Queste cariche non si possono assumere né esercitare contemporaneamente a quella di Amministratore di altre Società congeneri o cointeressate. In caso di vacanza di un posto di Amministratore, gli altri Amministratori, uniti ai membri della Giunta, procedono a surrogare il mancante sino alla convocazione del Consiglio Generale, deliberando colla presenza di due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 124. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in via ordinaria almeno una volta al mese, ed è convocato, quando occorre, dal suo Presidente sia d'ufficio, sia ad istanza di tre Consiglieri o della Giunta.

Art. 125. Esso non può deliberare se non sono presenti almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Sarà esteso processo verbale delle deliberazioni prese in ogni adunanza. I processi verbali sono consegnati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, tenuto a norma di legge.

Art. 126. Il Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società ed ha tutte le facoltà ed i necessari poteri per la gestione degli affari Sociali, in conformità dello Statuto, della Tariffa e delle deliberazioni del Consiglio Generale. Esso nomina, sospende, revoca tutti gli impiegati ed Agenti della Società.

Art. 127. Un Comitato composto del Presidente e di due Consiglieri, delegati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, provvede in suo nome, e nei limiti di competenza dallo stesso Consiglio determinati, alla gestione corrente, relativa: all'accettazione delle assicurazioni riservate; al pagamento dei risarcimenti; ai reclami dei Soci; alla esecuzione del bilancio preventivo. Sono altresì delegati due Consiglieri supplenti. Nel caso di assoluta urgenza, il Comitato può provvedere anche fuori delle sue ordinarie attribuzioni per la tutela degli interessi della Società, nei limiti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone poscia al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 128. Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato nei rapporti coi Soci e coi terzi dal proprio Presidente al quale supplisce, in caso di assenza o di impedimento, il Consigliere anziano del Comitato.

Art. 129. Il Presidente provvede alla esecuzione delle deliberazioni e disposizioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato. Gli affari sono spediti, sotto gli ordini del Presidente, negli uffici costituiti nella Sede Sociale di cui è Capo il Segretario Generale, e nelle Agenzie locali istituite fuori della Sede Sociale.

PARTE IV. — Disposizioni generali e transitorie.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 130. I Soci componenti il Consiglio Generale, la Giunta ed il Consiglio di Amministrazione, non contraggono, a causa del rispettivo loro mandato, alcuna responsabilità personale per gli affari sociali. Essi sono soltanto soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato ed a quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone in quanto siano applicabili alle Associazioni di mutua assicurazione.

Art. 131. Nel Consiglio Generale, nella Giunta e nel Consiglio di Amministrazione, chi surroga in via straordinaria Consiglieri cessati innanzi tempo, rimane in carica non più di quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Art. 132. Ai Presidenti ed ai Consiglieri componenti il Consiglio Generale, la Giunta, ed il Consiglio di Amministrazione, sono corrisposti assegni o tessere, oltre ad una indennità di trasferta a quelli che non hanno residenza nella Sede Sociale. Il montare degli assegni, delle tessere e delle indennità di trasferta sarà stabilito per deliberazione del Consiglio Generale.

§ 2. — Disposizioni transitorie.

Art. 133. Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 27 maggio 1885 in forza delle facoltà che gli sono attribuite dall'art. 79 dello Statuto del 1875, entrerà in vigore dal 1° gennaio 1886, previa le formalità di trascrizione, affissione e pubblicazione a norma di Legge e dello Statuto.

(STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE E DALLA GIUNTA DEL 27 MAGGIO 1885)

AGENZIA

SOCIETÀ REALE DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO L'INCENDIO

SEDE SOCIALE IN TORINO, VIA ORFANE, 6, PALAZZO PROPRIO

Quietanza N. 22

di

GORGONZOLA

Serie **C** 6.050

Polizza N. *14224* Sig. *San Ambrogio Brin*

Premio dovuto dal *1 Gennaio* al 31 Dicembre 190*1* compresi i diritti di redazione e scritturazione L.

Tassa governativa in ragione di L. 0, *10* per lira (Legge 28 Gennaio 1896, n. 44 - testo unico) »

L.

Sconto del risparmio i *899* sul premio di detta polizza

Id.

della polizza N. *14224* surrogata *in parte*



Addì *14 Gennaio* 190*1*

SOMMA PAGATA A SALDO L.

IL RICEVENTE

G. Brin

Vedi Avvertenze importanti qui retro